

a cura di Christian Abbondanza

TIRRENO POWER ED I SUOI COMPLICI

**IL BILANCIO DEL
DISASTRO AMBIENTALE DOLOSO**

427 MORTI

a causa delle emissioni della centrale

2.097 RIVOVERI

per malattie respiratorie
e cardiovascolari causate
dalle emissioni della centrale

586 BAMBINI RICOVERATI

per patologie respiratorie
causate dalle emissioni della centrale

gennaio 2015

Quaderni dell'Attenzione



INDICE

Lo stop ai gruppi killer	1
1. Il Decreto di Sequestro	2
2. Sapevano ma tutelavano (e tutelano) cause ed autori del disastro doloso	
2.1 Gli Enti Locali - i COMUNI DI VADO LIGURE e QUILIANO	25
2.2 Il Governo	30
2.3 I fatti inerenti la REGIONE LIGURIA chiaramente propensa nel favorire la reiterazione del reato da parte di Tirreno Power	34
2.4 Ulteriori elementi che dimostrano la piena consapevolezza da parte di REGIONE LIGURIA, ENTI LOCALI e GOVERNO delle irregolarità della TIRRENO POWER e del danno e pregiudizio per ambiente e salute	45
3. I COMPLICI consapevoli del disastro doloso (ambientale e sanitario)	53

Lo stop ai gruppi killer

Nell'anno 2014, a marzo, il giorno 11, i due vecchi gruppi a carbone della TIRRENO POWER di Vado-Quiliano, che hanno devastato l'ambiente e la salute, vengono spenti.

Non sono i Sindaci dei due Comuni ad adempiere al loro dovere di far cessare quelle emissioni devastanti dagli impianti della centrale a carbone. Non è nemmeno la Regione Liguria o la Provincia di Savona. Tantomeno il Governo. E' il Tribunale di Savona che interviene per fermare un **disastro ambientale e sanitario che la politica e le pubbliche amministrazioni hanno invece permesso che si perpetuasse** (e che vorrebbero ancora far perpetuare).

Dopo una **lunga e minuziosa inchiesta della Procura della Repubblica**, seguita direttamente dal Procuratore Capo **Francantonio Granero** e dal Sostituto Procuratore **Maria Chiara Paolucci**, alla luce dei dati scientifici derivanti dalle perizie dei consulenti, come il dott. Paolo Franceschi, il dott. Paolo Crosignani ed il dott. Stefano Scarselli, il GIP **Fiorenza Giorgi** non ha avuto esitazione. **Quei due gruppi a carbone, causa per lunghi anni di emissioni devastanti, dovevano essere fermati.**

Quel Decreto di Sequestro, al di là di parole tuonanti da parte di Tirreno Power e della corte di politici, sindacalisti ed amministratori pubblici, non è mai stato impugnato!

I tentativi di aggirarlo sono stati molteplici e ripetuti, non ultimo quello che vorrebbe **un intervento del Governo** per permettere a Tirreno Power di continuare nell'accumulare profitto a danno di ambiente e salute.

In questo breve volume non aggiungiamo altro a quanto è già documentato ed emerso. Fatti e dati che qualcuno vorrebbe nascondere per poter continuare ad operare al fine di consentire a Tirreno Power di reiterare i gravissimi reati contestati.

Un nuovo lavoro per mettere in luce **documentazione ufficiale ed elementi di fatto** così che la comunità conosca comprenda pienamente la questione per cui, finalmente, **anche politici ed amministratori pubblici sono oggi chiamati a rispondere del concorso nel disastro ambientale e sanitario** che, proprio grazie a loro, Tirreno Power ha potuto causare (e che vorrebbe causare ancora).

1. Il Decreto di Sequestro¹

I primi indagati noti sono i **vertici della Tirreno Power**. Lo sono perché «dirigevano la Centrale termoelettrica a combustibili fossili situata a Vado Ligure e Quiliano, utilizzando i **gruppi a carbone VL3 e VL4 in violazione delle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi** (in particolare Decreto di esclusione VIA Nazionale 10541/VIA/A.0.13.B e Decreto n. 7/2002) e **con valori emissivi nettamente superiori a quelli resi possibili dalle migliori tecniche disponibili** (cosiddetto BAT – Best Available Techniques – o, in italiano MTD), **sia prima che dopo il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonostante i dati in possesso della società documentassero già un diffuso danno all'ambiente circostante, così commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale e sanitario, evento effettivamente verificatosi nelle aree di ricaduta delle emissioni della centrale, come provato dalle indagini ambientali ed epidemiologiche espletate, che hanno evidenziato un aumento della morbidità e della mortalità, esclusivamente attribuibile alle emissioni della centrale.**»

Il GIP nel Decreto di Sequestro (mai impugnato) dettagliava e quantificava:

- «1. un numero di **ricoveri per patologie respiratorie nei bambini** pari almeno a **353 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 457 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010;
 2. un numero di **ricoveri per asma nei bambini** pari almeno a **94 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 129 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010;
 3. un numero di **ricoveri di adulti per malattie respiratorie e cardiache** pari ad almeno **1.675 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 2.097 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010;
 4. un numero di **morti per malattie cardiovascolari** pari ad almeno **251 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 335 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2007;
 5. un numero di **morti per malattie respiratorie** pari ad almeno **103 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 92 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2007;
 6. **un numero di ricoveri e di decessi proporzionalmente equivalenti ai predetti anche negli anni di esercizio successivi**;
 7. un danno all'ambiente, come provato dalla grave rarefazione lichenica nelle aree limitrofe alla centrale termoelettrica e di ricaduta delle emissioni della stessa;
- tutte patologie, eventi letali e danno ambientale, attribuibile esclusivamente alla Centrale, di entità tale da assumere le dimensioni del disastro, con conseguente pericolo per pubblica incolumità.»

Sui responsabili di Tirreno Power il GIP indica con assoluta precisione gli elementi oggettivi per cui si procede penalmente con quelle contestazioni pesantissime. Su **GOSIO** e **D'ELIA** scrive che:

«non osservavano le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero dell'Ambiente alla società Tirreno Power Spa in data 14 dicembre 2012, e segnatamente:

- 1) non provvedevano all'installazione, sul camino E2, relativo ai gruppi a carbone VL3 e VL4, del misuratore di portata e di monitoraggio in continui previsto al punto 3 del § 10 dell'AIA;
- 2) non rispettavano il cronoprogramma previsto dall'AIA, in particolare in relazione all'inizio dei lavori di costruzione del gruppo VL6, quale condizione vincolante per il rilascio di altre prescrizioni

¹ Pubblicato integralmente sul sito della Casa della Legalità al link:
<http://www.genovaweb.org/TirrenoPowerordinanzaOK.pdf>

di maggior favore nel periodo intermedio;

3) utilizzavano O.C.D. (olio combustibile denso) con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in violazione di quanto prescritto dal § 10.2 del PIC (Parere istruttorio conclusivo) dell'AIA;

4) violavano la prescrizione di cui all'articolo 1, comma I, dell'AIA n. 227 del 14/12/2012 (“mancato rispetto dei limiti prescritti alle emissioni al paragrafo 10.3.1. del parere istruttorio”); ed invero il sistema di monitoraggio in continuo asservito all'emissione del gruppo 4 (VL4), registrava un valore in concentrazione come media oraria del parametro 'POL' pari a 74,262 mg/Nm³ (superiore al limite di concentrazione come media oraria di 20 mg/Nm³);

5) violavano la prescrizione di cui al punto 10.3.1. co. 7 del Parere Istruttorio Conclusivo costituente parte integrante dell'AIA, superando in data 16 ottobre 2013 il valore limite di emissione in concentrazione relativamente al parametro “metalli su polveri” ed in particolare per il parametro “cromo e i suoi composti”.»

Nel Decreto di Sequestro il GIP passa al vaglio la genesi dell'inchiesta e delle **perizie dei consulenti**. In questo ambito scrive:

«Orbene, la consulenza epidemiologica, condotta in sinergia con la mappatura elaborata dalla consulenza ambientale (la quale, come si dirà *infra*, ha una sua autonoma rilevanza ai fini del danno ambiente in senso stretto), ha individuato una base di studio di 156.745 persone residenti nei 23 comuni ricompresi nelle mappe di ricaduta degli inquinanti (...), base sulla quale ha effettuato indagini elaborate con due diverse metodologie: l'una fondata su un modello matematico basato sulla stima, scientificamente calcolata, delle emissioni in atmosfera dovute esclusivamente alla centrale termoelettrica (modello di dispersione), l'altra fondata sul carico totale di cinque elementi in traccia (arsenico, piombo, selenio, cadmio e antimonio), la cui compresenza, misurata sul campo nell'ambito della consulenza, caratterizza univocamente ed esclusivamente le emissioni della centrale.

In ossequio all'esigenza di prendere in esame patologie già definite rilevanti nella letteratura scientifica internazionale, evitando in tal modo che si possano avanzare dubbi metodologici a proposito di altre scelte che potrebbero apparire orientate da particolari situazioni o interessi locali (in direzione sia accusatoria che difensiva), sono state selezionati i ricoveri per malattie respiratorie e asma nei bambini nonché i ricoveri e le morti per malattie respiratorie e cardiache negli adulti.

Passando ora ad un'analisi più approfondita dell'indagine sanitaria, va rilevato che i risultati della medesima appaiono convincenti posto che:

a) lo studio è stato limitato alle patologie per le quali vi era – *a priori* – un'evidenza scientifica in ordine alla correlazione causale con l'inquinamento atmosferico e, per quanto qui di interesse, con le emissioni di una centrale a carbone;

b) il confronto è stato effettuato non tra soggetti esposti e non esposti, ma tra individui in ogni caso soggetti ad esposizione; ciò implica che i risultati delle analisi che danno un numero di ricoveri e di persone decedute, sicuramente attribuibili alla centrale termoelettrica, ha dei valori prudenziali rispetto a quelli che emergerebbero se si ampliasse il confronto ai soggetti non esposti;

c) sono stati eliminati, come chiaramente descritto nell'allegato alla relazione di consulenza dedicato all'esposizione metodologica, tutti i casi dubbi o non rigorosamente muniti di tutti i requisiti epidemiologicamente validabili.

I consulenti del Pubblico Ministero hanno poi costruito, basandosi sugli elementi messi a disposizione dall'indagine I consulenti del Pubblico Ministero hanno poi costruito, basandosi sugli elementi messi a disposizione dell'indagine ambientale, la mappa delle esposizioni, creando una griglia all'interno della quale ad ogni punto fosse assegnato un valore di esposizione al biossido di zolfo e all'indice relativo al carico totale degli elementi in traccia bioaccumulati. Successivamente hanno collegato il database degli indirizzi con le mappe delle concentrazioni (*spatial join*), arrivando ad attribuire ad ogni soggetto un preciso livello di esposizione. A questo punto i soggetti sono stati suddivisi in tre gruppi: bassa, media ed alta esposizione. I valori di *cult-off* (cioè quelli al di sopra ed al di sotto dei quali il dato non viene considerato statisticamente attendibile) sono stati definiti *ex ante* facendo riferimento alla distribuzione di ciascuno dei due traccianti sull'intera area considerata...».

Il GIP, dopo essere entrato ancora più nel dettaglio del lavoro dei consulenti, indicando anche che alcuni Comuni inizialmente considerati come potenzialmente interessati dalle ricadute (Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare e Pallare) non sono poi stati inclusi nell'analisi perché fortemente interessati dalle emissioni della cokeria di Cairo Montenotte, prosegue sui dati emersi:

«I dati finali, sia per i ricoveri (la cui rilevanza dal punto di vista epidemiologico e di incidenza sul danno alla salute non è inferiore a quella dei decessi) che per i morti, sono riassunti nella tabella di seguito riportata, la quale distingue i risultati ottenuti con la prima metodologia da quelli ottenuti con la seconda.

POPOLAZIONE	MODELLO MATEMATICO (esposizione a SO ₂)	INDAGINE SUL CAMPO (elementi in traccia)
Bambini patologie respiratorie (periodo 1.1.2005 – 31.12.2010)	353	457
Bambini ricoveri per asma (periodo 1.1.2005 – 31.12.2010)	94	129
Adulti ricoveri per malattie respiratorie e cardiache (periodo 1.1.2005 – 31.12.2010)	1.675	2.097
Adulti morti per malattie cardiache (periodo 1.1.2000 – 31.12.2007)	251	335
Adulti morti per malattie respiratorie (periodo 1.1.2000 – 31.12.2007)	103	92

I dati sopra riportati sono ampiamente fondatamente commentati nelle conclusioni dei consulenti del P.M. che si riportano letteralmente:

“Le analisi sia sui ricoveri per le patologie identificate a priori sia sulla mortalità per patologie anch'esse stabilite a priori mostrano importanti effetti sulla salute della popolazione dovuti alle emissioni della centrale.

I rischi ottenuti (particolarmente forti per i ricoveri dei bambini) acquistano maggior rilievo alla luce di alcune considerazioni metodologiche.

Risultati molto simili in termini di rischi per la salute si ottengono utilizzando due indicatori di esposizione ricavati da metodologie profondamente diverse tra di loro. Questi indicatori sono apparsi molto correlati: la mappa modellata delle emissioni della centrale (definitiva di esposizione a SO₂ – biossido di zolfo, ndr) e la mappa derivata dai rilievi di bioaccumulo sui licheni di elementi in traccia identificati “fingerprint” (vale a dire “impronta ambientale”, ossia l'insieme tipico delle sostanze inquinanti che identificano lo specifico inquinamento generato da una particolare sostanza o attività – ndr) del carbone. Il loro utilizzo come indicatori di esposizione riguardo alle ricadute al suolo delle emissioni della Centrale appare giustificato e ciascun indicatore è validato dall'essere correlato in modo significativo con l'altro pur essendo stati ottenuti con metodiche profondamente diverse.

Gli effetti sulla salute per eventi cardiovascolari e respiratori sono associati con l'esposizione sua se si considerano i ricoveri sia se si considera la mortalità. Le sorgenti informative utilizzate, schede di dimissione ospedaliera (SDO) e segnalazioni di decesso derivato da due fonti completamente indipendenti, sia perché riferentesi ad eventi diversi, sia perché compilate e

codificate da personale diverso e con finalità differenti (più economico per le sdo, più statistico per i decessi). I risultati ottenuti sulle due tipologie di eventi sanitari sono coerenti ed indicano la presenza di un danno importante alla salute per le persone più esposte alle ricadute al suolo delle emissioni della Centrale termica" (...))».

Ed ancora il GIP precisa ancora sulle conclusioni dei consulenti:

«Le conclusioni raggiunte dai consulenti del Pubblico Ministero ottenute distinguendo nettamente le emissioni della centrale da ogni altra possibile fonte di inquinamento (quali il traffico stradale, altre attività produttive o le immissioni provenienti sul territorio savonese, per il gioco delle correnti, dalla finitima Valbormida il cui territorio – come sopra detto – è stato escluso dalle analisi perché fortemente interessato anche delle emissioni della cokeria di Cairo Montenotte), sono del tutto coerenti con le acquisizioni di carattere generale sui danni ambientali e sanitari provocati dalle centrali termoelettriche.» Ed ancora: «Gli ulteriori approfondimenti in merito all'impatto sulla salute delle emissioni di una centrale termoelettrica a carbone ed all'individuazione delle patologie certamente correlabili, in base alle conoscenze scientifiche in materia, all'inquinamento atmosferico ed in particolare alle sostanze emesse da una centrale a carbone, per i quali non resta che rimandare al contenuto della pregevole consulenza tecnica a firma CORISIGNANI-FRANCESCHI, appaiono (oltre che impressionanti) del tutto convincenti e tali da fondere in modo solido l'accusa di cui all'epigrafe.

Va inoltre evidenziato come le risultanze della consulenze epidemiologica non si pongano in contrasto con gli studi eseguiti in precedenza, tutti – indipendentemente dalla loro consistenza scientifica – finalizzati a descrivere le condizioni socio-sanitarie nella Provincia di Savona, eventualmente con riferimento a determinate patologie “sensibili” anche alle emissioni di una centrale termoelettrica, ma del tutto insufficienti (come specificato dai loro stessi autori) ad individuare un rapporto di causa-effetto rispetto alle emissioni della centrale termoelettrica “Tirreno Power”...».

Sempre il GIP continua nell'attento esame delle produzioni dei Periti:

«Come già rilevato, alla consulenza epidemiologica di cui è sinora trattato, si è accompagnata una non meno importante ricerca ambientale, finalizzata alla ricostruzione del danno ambientale in senso stretto e alla individuazione dei fattori di esposizione necessari per la ricerca epidemiologica, la quale si sviluppa in due direzioni (consulenza ambientale espletata parallelamente dal Consulente Tecnico del P.M. dott. Stefano SCARSELLI e, in posizione giuridica di ausiliario, della Professoressa Laura TOSITTI...

Quali indicatori di esposizione utili alla ricerca epidemiologica sono stati utilizzati sia un modello matematico di ricadute (implementando un modello precedentemente elaborato dall'Università degli Studi di Genova), sia un modello ricavato attraverso un'articolata indagine svolta mediante campionamenti sul terreno e finalizzata all'acquisizione di dati ambientali).

Il secondo approccio si è sviluppato attraverso l'allestimento di una rete di biomonitoraggio lichenico nei dintorni dell'impianto termoelettrico e basandosi sulla “*speciazione chimica del particolato atmosferico e caratterizzazione fisico-chimica della bassa atmosfera nel distretto savonese*”.

Lo scopo principale dell'indagine era quello di acquisire una *dataset* ambientale che consentisse di pervenire ad una mappatura delle alterazioni della qualità dell'aria nel territorio circostante la centrale TIRRENO POWER la quale, all'avvio della consulenza, risultava la principale responsabile delle emissioni di NOx – ossidi di azoto – (circa 68%), PM10 – particolato grossolano – (48%) ed SOx – ossidi di zolfo – (95%) nell'area vasta costituita dai Comuni di Savona, Vado Ligure e Quiliano, discriminando, laddove possibile, il contributo specifico, sia qualitativo, sia quantitativo, di tale sorgente.

Anche in questo caso i risultati raggiunti appaiono validi, soprattutto ove si consideri, dal punto di vista scientifico, la significativa sovrapponibilità degli stessi, nonostante la diversità delle metodiche utilizzate. (...))».

Ed ancora: «Sulla base dei dati ricavati dagli studi sopra evidenziati, gli stessi tecnici hanno

proceduto all'individuazione delle zone di *“massima influenza, sotto il profilo quali-quantitativo, delle emissioni della centrale Tirreno Power, discriminando tali zone da quelle nelle quali le ricadute, e quindi la relativa esposizione della popolazione, possono essere considerate trascurabili”*.

Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico i consulenti hanno altresì rilevato una grave rarefazione lichenica nelle zone di ricaduta delle emissioni della centrale.

Questo dato era già peraltro ricavabile con chiarezza da studi sulla biodiversità lichenica, svolti in precedenza ed indipendentemente dal procedimento penale...». Il GIP quindi sottolinea: «Tra gli studi specifici precedentemente elencati sull'impatto della centrale termoelettrica, quello più recente, del 2006, era stato commissionato dalla “Tirreno Power”, in ottemperanza alla prescrizione prevista dal parere del Ministero dell'Ambiente d'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prot. n. 10541/VIA/A.O.13.B del 8/10/2001 per la trasformazione a ciclo combinato dei gruppi 1 e 2 della Centrale Termoelettrica di Vado Ligure.

Anche questo studio (come evidenziato nella relazione tecnica relativa alle “conseguenze ambientali attese a seguito delle modificazioni dell'attuale assetto impiantistico della centrale di Vado Ligure” a firma del dott. Stefano SCARSELLI datata 26 marzo 2012 e depositata 4 aprile 2012) confermava: *“il persistere di condizioni di marcata rarefazione della flora lichenica in diversi settori, in particolare, ma non solo, nei dintorni della centrale termoelettrica. Al tempo stesso – prosegue l'elaborato citato da ultimo – è significativo come, mentre il primo studio del 1990 e quello successivo del 1998 non si registri che una modesta tendenza al miglioramento peraltro in aree periferiche, le indagini successive, svolte cioè a valle dell'ambientalizzazione dell'impianto ultimata nel 1999, pur in un contesto di rilevante alterazione evidenzino una ripresa della diversità lichenica anche in ambiti un tempo fortemente alterati e indubbiamente influenzati dalle emissioni della centrale” (...)*

Tale elemento costituisce un ulteriore e significativo dato di correlazione causale tra la rarefazione lichenica indice di grave danno ambientale, e l'attività della centrale.

Lo studio di biomonitoraggio espletato nell'ambito del presente procedimento, per ciò che riguarda la biodiversità lichenica (parametro correlato con gli effetti indotti dall'azione sinergica di inquinanti gassosi fitotossici – biossido di zolfo e ossido di azoto – dei quali la centrale termoelettrica è senza dubbio la sorgente dominante nell'area esaminata), ha confermato la persistenza di forti criticità su ampie superfici territoriali. In particolare, il 28% dei siti monitorati (dodici stazioni su quarantatré) ricade nelle classi di alterazione individuate come “alta” o “massima” (deserto lichenico), mentre in sole tre stazioni, pari al 7%, la biodiversità lichenica è risultata sostanzialmente inalterata.

Quanto all'impiego dei bioaccumulatori per la valutazione della contaminazione da elementi in traccia, sono state condotte due campagne sperimentali basate sulla tecnica dei *“lichens bags”* (trapianti lichenici) della durata di circa quattro mesi ciascuna, la prima tra settembre e dicembre 2011 e la seconda tra aprile e luglio 2012, di modo che l'insieme dei dati acquisiti potesse riflettere la contaminazione media annua. I risultati, espressi come rapporto “esposto/controllo”, hanno evidenziato seri fenomeni di contaminazione a carico di diversi elementi di rilevanza ambientale e sanitaria, quali soprattutto arsenico, antimonio e rame, oltre a cromo, cadmio, piombo, nichel e vanadio. In generale, questi elementi hanno esibito modelli di distribuzione abbastanza sovrapponibili, in cui si possono riconoscere due discriminanti principali: in Val Bormida emerge con nettezza l'impatto rilevante delle polveri emesse dalla Cokeria di Cairo Montenotte; nella restante parte di territorio, di pertinenza di un altro bacino idrografico (quello tirrenico), è riconoscibile un altrettanto rilevante apporto antropico legato sommatoria di processi di combustione sia industriali che legati alla viabilità.

In questo secondo distretto, in cui si palesa una significativa impronta del carbone, le maggiori criticità si sono registrate tra Noli-Vado Ligure-Quiliano e Savona e tutte interessano settori sottovento rispetto alla centrale termoelettrica.

Dai risultati è emerso un rilevante contributo potenziale da parte di sorgenti inquinanti antropiche per $Hg > Zn \approx Cu > Pb \approx Cd > Sb > V$ (vale a dire mercurio, in quantitativi superiori a zinco e rame, a loro volta in quantitativi superiori a piombo e cadmio, questi ultimi superiori all'antimonio e lo stesso

superiore al vanadio). In proposito è altresì interessante osservare che i primi sei elementi della serie sono descritti in letteratura come traccianti caratteristici di processi di combustione ad alta temperatura (...). «Ripetendo e concludendo, le due diverse fonti di acquisizione scientifica della prova del danno alla salute e all'ambiente, della locale rappresentata dalle consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero e quella a livello mondiale desunta dalla più qualificata letteratura scientifica internazionale sulla materia, riportata con la relativa bibliografia dai consulenti, coincidono nel fornire l'indubitabile convincimento circa il verificarsi dell'evento proprio del reato per quale si procede.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, e richiamato integralmente il motivato e condivisibile contenuto delle espletate consulenze, non può che concludersi nel senso che l'evidenziato incremento della morbilità e della mortalità nelle aree di media e alta ricaduta delle emissioni della centrale rispetto alle aree di bassa ricaduta è certamente attribuibile all'esercizio della medesima centrale, in considerazione sia della circostanza che si tratta di patologie scientificamente correlate, che abbiamo visto, a tale tipo di emissioni, sia del rilievo che non ravvisabile alcuna valida e razionale spiegazione causale alternativa.

Invero, dopo aver riportato gli elementi scientifici che inducono a correlare le patologie analizzate con le emissioni della centrale termoelettrica a carbone "Tirreno Power", i consulenti del Pubblico Ministero hanno analizzato eventuali spiegazioni causali alternative, non associate con le emissioni della centrale, come, ad esempio, il caso, ovvero la possibilità che gli effetti trovati siano attribuibili ad altri fattori.

Vale la pena, in proposito, di citare letteralmente le conclusioni alle quali gli stessi sono pervenuti:

“Circa il ruolo del caso nello spiegare le associazioni trovate, rileviamo che tutte le associazioni trovare presentano una relazione statisticamente significativa tra l'aumentare della esposizione e l'aumentare del rischio. Il test che fornisce la probabilità di avere osservato i dati nella IE (Indagine Epidemiologica ndr) in assenza di associazione crescente è detto “p per il trend” ed è statisticamente significativo in tutte le relazioni studiate. La probabilità che tutto il complesso delle associazioni abbia manifestato questa relazione in assenza di una associazione reale è pressoché nulla. (...) Le patologie considerate come effetti associabili alle emissioni della CTE sono patologie multifattoriali, e tra le loro cause riconoscono il fumo di sigaretta, le esposizioni lavorative e l'alimentazione. Perché queste altre cause possano essere causa degli effetti osservati deve però esistere una associazione tra le ricadute della centrale e questi fattori. In questo caso questi fattori vengono definiti “fattori di confusione” o “confondenti” e debbono essere tenuti in conto nelle analisi al fine di escludere che i rischi osservati siano dovuti in tutto o in parte alla associazione tra questi fattori e le esposizioni dovute alla centrale termoelettrica. I fattori analizzati come cause di malattie cardiache e respiratorie sono anche associati alla classe sociale: ad esempio è noto come le classi sociali meno favorite presentino una prevalenza di fumatori più elevata, come le esposizioni professionali a sostanze nocive siano altrettanto a carico di queste classi e che le abitudini alimentari meno salutari siano maggiormente prevalenti nelle classi più basse.

Non essendo possibile studiare questi determinanti a livello individuale, come indicatore di prevalenza di questi determinanti a livello individuale è stata utilizzata la classe sociale della sezione di censimento. E' questo un indicatore sufficientemente preciso in quanto le sezioni di censimento sono costituite da unità di circa 250 famiglia che vivono in un'area contigua. E' anche noto che classi sociali omogenee tendono ad aggregarsi. Per questi motivi è stata studiata sia la relazione tra esposizione alla CTE e classe sociale, sia è stato prodotto un indicatore di rischio che ha tenuto conto della classe sociale individuata ricavata dalla sezione di censimento di residenza di ciascun soggetto considerato nelle analisi. La correlazione tra esposizioni a CTE e classe sociale è pressoché inesistente (si veda la IE) ed anche gli indicatori di rischio standardizzati per questo fattore non modificano gli indicatori originali.

Si può quindi serenamente concludere che le stime osservate sono reali e non attribuibili ad associazioni spurie o “confondenti”.

Circa la relazione temporale tra l'esposizione ed i danni osservati dalla IE, non vi è dubbio che il ricovero per patologie cardiache o respiratorie rappresenti l'effetto di esposizione recenti e gli indicatori di rischio studiati rappresentano il rapporto tra i tassi di incidenza dei ricoveri tra i

residenti in aree a diversa esposizione. Sono quindi indicatori appropriati di danno dovuto alle patologie studiate.

Circa gli effetti sulla mortalità bisogna considerare che il decesso rappresenta pur sempre un effetto dovuto all'accumulo di agenti nocivi per molti anni addietro. Pur tuttavia, è ben documentato nella letteratura scientifica come le esposizioni recenti abbiano comunque un ruolo rilevante rispetto al rischio di decesso. Ciò è ben dimostrato dal fatto che ad una diminuzione dei livelli di inquinamento atmosferico fa seguito solo dopo due-tre anni una diminuzione della mortalità per "cause naturali" quali le cause respiratorie e cardiache studiate nella IE (...). Il ritrovare livelli elevati di rischio a carico dei residenti nelle zone a maggior esposizione indica che le esposizioni recenti (ultimi due-tre anni rispetto alla data del decesso), hanno avuto un ruolo, almeno concausale, nel verificarsi dei decessi e dei ricoveri. Questa osservazione è in perfetto accordo con l'aumentato rischio di ricovero per le stesse patologie" (...).

I consulenti tecnici hanno altresì precisato che, seppure i dati oggettivi utilizzabili fossero temporalmente limitati, e che per tale motivo l'indagine epidemiologica è stata limitata al periodo 2005-2010 per i ricoveri ed al periodo 2000-2007 per la mortalità, *"stante la stazionarietà delle emissioni e la stabilità della popolazione considerata, tali valutazioni possono serenamente applicarsi anche ad anni più recenti"* (...)

In altri termini, sulla base dei dati acquisiti deve intendersi provato, a fronte di valori emissivi sovrapponibili a quelli relativi agli anni considerati un danno alla salute (intendendosi per tale un aumento della mortalità e della morbidità) costante anche negli successivi a quelli oggetto di specifico esame.».

Il GIP procede quindi nel valutare sul piano giuridico l'inchiesta della Procura e la richiesta di Sequestro dei gruppi a carbone della Centrale Tirreno Power:

«... alla luce delle motivate e condivisibili argomentazioni addotte nella consulenza epidemiologica ed in quella ambientale deve ritenersi raggiunta la "certezza processuale" del nesso di causalità tra l'evidenziato aumento di morbidità e di mortalità e l'esercizio della centrale, attese, da un lato la sussistenza di un collegamento scientifico certo delle patologie riscontrate con le emissioni della centrale e, dall'altro, la radicale implausibilità di tutte le possibili spiegazioni alternative.

Proprio le argomentazioni addotte per la "falsificazione" dell'ipotesi della ricollegabilità causale dell'evento all'esercizio della centrale termoelettrica, e segnatamente per invalidare l'ipotesi della sussistenza del nesso di causalità attraverso possibili ipotesi alternative (le uniche astrattamente plausibili) consentono di corroborare l'ipotesi dell'accusa, giungendo quindi, quanto meno, all'"elevato grado di credibilità razionale" richiesto dalla giurisprudenza per la configurazione del collegamento causale tra condotta ed evento.

Va inoltre rilevato che, per quanto attiene alle patologie multifattoriali, come la gran parte dei tumori (che sono riconducibili a una pluralità di possibili fattori causali) il nesso di causalità è, comunque, pur sempre configurabile, sub specie di concausalità, ai sensi dell'articolo 41 C.P..

Quanto sin qui evidenziato induce a ritenere verificato, non solo negli anni considerati, bensì anche negli anni successivi (in tal caso attraverso una proiezione razionalmente attendibile, in quanto basata su dati oggettivi e certi) **un danno alla salute** (inteso quale significativo aumento della morbidità e della mortalità) **nelle aree di ricaduta della centrale, di entità tale da integrare senza dubbio la nozione di "disastro" di cui alla fattispecie prevista dall'art. 434 C.P., nonché un pericolo per la pubblica incolumità, da individuarsi nel rischio di incremento di morbidità e mortalità, correlato alla protrazione delle attività della centrale elettrica ai medesimi livelli emissivi mantenuti sino ad oggi.**

Ed invero i dati riportati inducono a concludere che per ogni anno di funzionamento della centrale, a parità di emissioni, si avrà un aumento del numero di casi di ricoveri e di decessi, sostanzialmente costante e corrispondente a quello oggettivamente registrato negli anni oggetto di analisi: tale dato va quindi considerato quale prova di verifica dell'evento per il passato, e contestualmente, del pericolo attuale per la pubblica incolumità, ove considerato prospetticamente, in ordine all'incremento delle patologie che si determinerebbero in futuro in correlazione alla prosecuzione

dell'attività della centrale al medesimo regime di esercizio.

Il danno ravvisabile nella fattispecie concreta è duplice: da un lato, il danno all'ambiente, di cui è prova la allarmante rarefazione lichenica in precedenza evidenziata, e, dall'altro il danno alla salute, di cui sono prova i numerosissimi casi di ricoveri e di decessi ricollegabili all'impianto di Vado Ligure.

Non pare revocabile in dubbio che le dimensioni di tali tipologie di danno siano tali da integrare la nozione di “disastro”, così come connotata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.»

Il GIP, dopo analisi attenta della giurisprudenza e di merito e di legittimità, continua:

«I dati riportati ed ottenuti nell'ambito delle consulenze (cui ancora una volta deve farsi riferimento) appaiono di rilevanza tale da essere senza dubbio connotati dai richiesti caratteri della straordinaria gravità e complessità, e – addirittura – da superare tali limiti, sfociando nelle immani dimensioni, e quindi andando al di là di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità...

Va poi rammentato che, come sopra detto, ai fini della configurazione del reato non è necessaria la verifica del disastro, trattandosi di reato a consumazione anticipata: nel caso di specie appare peraltro sussistere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 434 C.P. attesa la riscontrata verifica dello stesso, da qualificare sia quale disastro ambientale sia sanitario *stricto sensu*.».

Nel trattare la condotta e la sussistenza dell'elemento soggettivo, il GIP procede partendo dal “fotografare” le caratteristiche della centrale TIRRENO POWER e le normative vigenti:

«L'impianto termoelettrico attualmente in funzione, sito nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e Quiliano, si compone di due sezioni termoelettriche da 330 MW ciascuna (VL3 e VL4) alimentate a carbone (sino al minimo tecnico di 130 MW alimentate a gasolio e olio combustibile) e di una sezione da 760 MW (VL5) alimentata a gas naturale. Le emissioni in atmosfera derivano per lo più dai processi di combustione. I fumi della combustione derivanti dalle unità VL3 e VL4, dopo aver attraversato gli impianti di abbattimento degli inquinanti, sono convogliati in atmosfera attraverso il camino E2, comune alle due sezioni, alto 200 m., mentre le emissioni derivanti dai turbogas (VL5) sono convogliate in atmosfera tramite un proprio camino di altezza pari a 90 m.

Dal punto di vista della tipologia industriale, la centrale di Vado Ligure rientra nella categoria dei “grandi impianti di combustione” con potenza nominale superiore a 300 MW, ed in quanto tale è soggetta alle disposizioni contenute nella parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modificazioni e integrazione concernenti le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

In particolare, ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.Lgs n. 152/06, l'autorizzazione competente deve provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo le indicazioni della Direttiva Europea IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, ovvero controllo e prevenzione integrata dell'inquinamento).

Il concetto è stato introdotto con la Direttiva 96/61/CE del 24 novembre 1996, anche chiamata direttiva IPPC, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008, successivamente abrogata dalla Direttiva 2010/75/EU, in cui sono state fuse diverse direttive in tema di inquinamento ambientale.

In Italia la Direttiva IPPC è stata integralmente recepita dal D.Lgs 372/1999, in seguito abrogato e trasfuso con integrazioni dal D.Lgs 59/2005. Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il D.Lgs 128/2010 che, ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale; tale decreto ha abrogato il D.Lgs 59/2005, che è stato assorbito integralmente dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni al Titolo III-bis della Parte II.

La direttiva IPPC ha previsto un nuovo approccio per la riduzione degli impatti ambientali con la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) per evitare, o qualora non sia possibile, ridurre il più possibile, le emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese misure relative ai rifiuti.

Queste tecniche sono indicate con il nome di BAT (Best Available Techniques) o MTD (l'acronimo

italiano equivalente per definire le Migliori Tecniche Disponibili). L'adozione delle BAT da parte delle aziende e la prescrizione di queste da parte degli enti competenti è guidata dalle BREFs, le linee guida europee...

L'autorizzazione deve dunque contenere sia l'indicazione di tutte le misure necessarie per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sia l'individuazione dei valori limite di emissione (VLE) per le sostanze inquinanti, con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. In particolare l'art. 7 del D.Lgs. 59/2005 (che rappresenta il recepimento integrale della direttiva europea IPPC) al quarto comma prevede che “fatto salvo l'articolo 8, i valori limiti di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. *In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme*”.

L'obiettivo del massimo contenimento delle emissioni inquinanti può e deve essere perseguito innanzitutto attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, quindi non solo in termini strettamente impiantistici, ma anche gestionali e di controllo riguardanti l'intero ciclo produttivo dell'impianto.

In ordine ai tempi della procedura di AIA l'art. 5, comma XII, del D.Lgs 59/2005 (disciplina IPPC applicate al caso in esame ai sensi dell'art. 4, comma V, del D.Lgs. 128/2010) stabilisce che l'autorità competente debba rilasciare, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal decreto, oppure negare l'autorizzazione in caso di non conformità agli stessi requisiti.

Nel caso che ne occupa, le unità a carbone (attualmente restano in funzione le unità VL3 e VL4) sono state autorizzate all'esercizio con Decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 23/6/1993.

Il 22 agosto 2000 il gestore (allora “Interpower Spa”) chiedeva l'autorizzazione “*alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni VL1 e VL2 (...) previa verifica delle condizioni di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 co. 7 del DPCM 27.12.1988*”.

In data 8.10.2001 il Ministero dell'Ambiente emetteva decreto di non assoggettabilità alla VIA con prescrizioni.

Il 9.5.2002 il Ministero delle Attività Produttive, con Decreto 7/2002, autorizzava Interpower Spa alla “*trasformazione in ciclo combinato delle sezioni nn. 1 e 2 della centrale termoelettrica, precedendo altresì l'obbligo della Società di presentare un progetto del parco carbone asservito alla centrale, finalizzato ad un contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stesso*”.

In tale provvedimenti si prevedevano i seguenti limiti emissivi:

1. per le sezioni a ciclo combinato [a gas naturale, ndr]:
NOx (espressi come NO2) ----- 50 mg/Nm3
CO (monossido di carbonio) ----- 30 mg/Nm3
2. per le sezioni termoelettriche VL3 e VL4 [a carbone, ndr]:
O2 ----- 400 mg/Nm3
NOx (espressi come NO2) ----- 200 mg/Nm3
Polveri ----- 50 mg/Nm3

Il successivo 19.09.2005 il Ministero delle Attività Produttive modificava la precedente autorizzazione, mantenendone tuttavia, per quanto interessa in questa sede, le pregresse prescrizioni.

Nel febbraio 2007 la società che gestisce la centrale in esame formulava istanza di autorizzazione integrata ambientale: il procedimento amministrativo si è concluso, (anziché nei 150 giorni prescritti dalla legge) dopo oltre cinque anni, con l'emissione del provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0000227 del 14.12.2012.

Tale provvedimento contemplava la costruzione e l'entrata in funzione di un terzo gruppo a carbone (VL6) e riguardava tre assetti di esercizio proposti dal gestore; per i limiti di emissione la Commissione IPPC recepiva in buona sostanza le proposte del gestore, con alcune restrizioni riferite ai gruppi a carbone VL3 e VL4, inerenti, da un lato i VLE (valori limite delle emissioni) delle polveri (fissati in 20 mg/m3 come media giornaliera), dall'altro la fissazione di un tetto per le emissioni massiche di biossido di zolfo – oltretutto degli ossidi di azoto (che, fra tutti i parametri di emissione è quello che presenta le maggiori criticità in ordine alla possibilità di rientrare nell'intervallo di valori di concentrazione associato alle migliori tecniche disponibili MTD).

In particolare si sono previsti i seguenti limiti di emissione:

Sigla camino	Portata capacità produttiva (Nm3/h)	% O ₂	Inquinanti emessi	Conc. Limite autorizzata prima dell'AIA (mg/Nm3)	Prestazioni MTD (mg/Nm3)	Limite AIA prescritto (mg/Nm3)
E2 (carbone) (comune alle due sezioni VL3 e VL4)	<i>Richiesta AIA 2012</i> 2.662.200 <i>Richiesta AIA 2007</i> 2.100.000	6	NO _x	200 (1)	90 – 200 (4)	200 (1)
			CO	250 (1)	30 – 50 (4)	250 (1)
			SO ₂	400 (1)	20 – 200 (4)	390 (5) 350 (6)
			Polveri	35 (2) 20 (3)	5 – 20 (4)	35 (2) 20 (3)
			NH ₃	100 (7)	< 5 (4)	< 5 (4)

(1) Intesa come media mensile. Inoltre, per il biossido di zolfo e le polveri il 97% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione, mentre per gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione.

(2) Intesa come media sulle 12 ore, fino al 31 dicembre 2012 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/01/2012)

(3) Intesa come media oraria, dal 1 gennaio 2013 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/01/2012)

Ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico

(4) Intesa come media giornaliera

(5) Intesa come media mensile, per i primi 2 anni dal rilascio dell'AIA

(6) Intesa come media mensile, a partire dal 3° anno dal rilascio dell'AIA

(7) Ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico

Nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'AIA il gestore dichiarava che i vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4 non sarebbero risultati ulteriormente migliorabili in termini di prestazioni ambientali.

Alla luce di tale elemento e per quanto prima evidenziato – ha esattamente osservato il Pubblico Ministero – date le modeste e assolutamente insufficienti “*performances*” conseguibili per SO₂ e CO alla luce delle BREF-MTD (linee guida sulle migliori tecniche disponibili), a rigore, i predetti gruppi non avrebbero potuto continuare ad esercire.

L'AIA veniva così rilasciata sul presupposto della costruzione e della entrata in funzione di un ulteriore gruppo a carbone, il VL6, che avrebbe consentito, a fasi alternate, il rifacimento integrale

dei due gruppi a carbone non passibili di miglioramento.

Nella fase transitoria, al fine di consentire un avvicinamento degli impianti alle BAT, attesa l'impossibilità di miglioramento in termini di abbattimento delle concentrazioni delle emissioni, l'AIA prevedeva limiti per le emissioni massiche di SO₂ e NO_x (ma non per il CO), imponendo, in tal modo, un conseguente ridimensionamento della produzione e, dunque, delle ore di funzionamento annuale dei vecchi gruppo a carbone.

In particolare i tetti prescritti nel parere istruttorio consultivo della Commissione IPPC (parte integrante dell'AIA) per il carbone (per il primo anno del periodo transitorio) erano i seguenti:

- SO_x (ossidi di zolfo) 2332 t/semestre
- NO_x (ossidi di azoto) 2332 t/semestre

Tale previsione presupponeva l'installazione, da parte di Tirreno Power, di uno SME (sistema di monitoraggio delle emissioni) a camino (camino E2 relativo ai gruppi a carbone VL3 e VL4) per il computo della portata massica effettiva, prescrizione che risulta allo stato inadempita.

Per quanto riguarda il parametro "microinquinanti", l'autorizzazione all'esercizio faceva riferimento a quanto dettato dal D.Lgs 133/05, e cioè alla norma che disciplina l'attività degli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti.

Per tutti gli altri aspetti ambientali non sono state formulate in sede autorizzativa specifiche prescrizione volte ad un adeguamento alle MTD e, allo stato attuale, non risulta che il gestore abbia provveduto autonomamente in tal senso; per lo scarico delle acque reflue e di raffreddamento in acqua superficiale, l'AIA si è limitata a prescrivere il costante rispetto tabellare dei limiti di legge per tutti i parametri previsti dalla tabella III dell'allegato V al D.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni in corrispondenza dello scarico finale e di tutti gli scarichi parziali, a prescindere dalla loro durata nel tempo e della loro portata.»

Il GIP quindi continua:

«Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, sino alla data del rilascio (peraltro assolutamente tardivo) dell'AIA, "Tirreno Power" era vincolata al rispetto dei limiti stabiliti dapprima nel decreto del 1993 e poi in quello del 2001, modificati nel 2002, non essendo intervento, medio tempore, alcun ulteriore provvedimento.

Come evidenziato nella tecnica depositata dal Dott. MINOIA, nominato nell'ambito del procedimento iscritto al N. 6866/2011/21 R.G. N.R., acquista agli atti del presente procedimento e già citata. *"fino all'emanazione dei documenti di riferimento sulle BAT o MTD in ambito IPPC l'impianto si poteva considerare adeguato alle MTD come definite dal DM 12/07/1990 per ciò che attiene alle emissioni convogliate.*

Non è possibile affermare altrettanto in merito alle emissioni diffuse che, pur oggetto di prescrizioni in merito alla riduzione fin dal 2002, appaiono essere state oggetto di interventi specifici solo in tempi più recenti ed in misura parziale.

Per quanto riguarda l'assetto di esercizio della centrale prima del rilascio dell'AIA ed allo stato odierno si può evincere (...) come l'impianto, con particolare riferimento alle unità a carbone VL3 e VL4 ed alle sezioni di scarico, stoccaggio e movimentazione del carbone non sia stato ritenuto, dalla stessa Commissione che ha effettuato l'istruttoria VIA, completamente allineato alle MTS come definite dal pertinente BREF comunitario pubblicato nel luglio 2006 e ripreso dalle linee guida nazionali emanate nell'ottobre 2008. Va evidenziato come la lacuna con riferimento alle emissioni convogliate dalle unità a carbone esistenti VL3 e VL4 siano state ritenute non superabili con interventi migliorativi ed infatti negli assetti successivi d'impianto è stato previsto il rifacimento integrale delle due unità. (...) Considerati appaiono anche le lacune relative all'impianto del carbonile" (...)

Per quanto attiene al rispetto, da parte di Tirreno Power, dei livelli di emissione di inquinanti previsti dalle BAT, il Dott. MINOIA ha evidenziato che, per quanto attiene ai macroinquinanti, in base ai dati forniti dallo stesso gestore della centrale, ritenuti inattendibili da tutti i consulenti del PM:

- *"per le polveri la centrale risulta allineata ai valori di concentrazione conseguibili con*

l'applicazione delle MTD previste in ambito CE (...):

- per gli NOx la centrale risulta posizionata nella fascia superiore del range previsto per l'impiego del carbone (certamente prevalente rispetto l'OCD) per cui del resto il limite superiore coincide con il limite imposto che però è su base mensile; si rileva un unico sfioramento dei valori massimi delle medie giornaliere, molto lieve (valore pari a 203 mg/Nm3) e limitato al giugno 2011 per la sola unità VL4;

- per l'SO2 non può affermare altrettanto per cui si è decisamente al di sopra del range conseguibile con le MTD; occorre peraltro sottolineare come il valore di riferimento per le MTD sia riferito ad una media giornaliera ed il confronto con valori invece riferiti ad una media mensile è sicuramente favorevole al gestore (posto che "la mediazione su periodi temporali brevi non consenta di 'smorzare' eventuali picchi, al contrario di quanto avviene in periodi lunghi, per cui un valore di riferimento giornaliero è generalmente più elevato del corrispondente mensile);

- per il CO, analogamente, gli unici dati reperiti per gli anni 2010 e 2011 sono nettamente inferiori al limite imposto dalle autorizzazioni succedutesi, ma anche decisamente superiori al massimo del valore conseguibile con le MTD, fino a ca. 5 volte lo stesso, sia per l'unità VL3 che per l'unità VL4; si può quindi affermare che neppure per il CO vi è stato un allineamento alle MTD". (...)

In particolare, il relazione al CO, "per tutti gli anni non è fornito alcun valore di emissione per il CO; ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 il monitoraggio in continuo del CO non è obbligatorio, ma il decreto MAP n. 7/2002 di autorizzazione, lo ha prescritto (art. 2 punto 11 del decreto)" (...).

Quanto ai dati sui microinquinanti, il consulente, dopo aver evidenziato una serie di lacune ed incertezze nei dati forniti, ha concluso nel senso che:

"i dati disponibili mostrano un definitiva:

riguardo i macroinquinanti un sostanziale allineamento alle prestazioni conseguibili con le MTD per unità turbogas VL51 e VL52 con riferimento ad entrambi i composti normati, NOx e CO, e anche per le unità a carbone (eOCD) VL3 e VL4, ma con riferimento soltanto a NOx e polveri, ma non per SO2 e CO in accordo con quanto evidenziato in risposta al quesito 2 (vale a dire se la centrale termoelettrica risulti in possesso di tutte le autorizzazioni e proroghe previste dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera...), relativamente allo stato di applicazione delle MTD per le unità VL3 e VL4, che infatti allo stato pre-AIA ed in quello attuale (assetto di esercizio 1) per l'SO2 e per il CO (così come per gli NOx nel caso di combustione a OCD) non risultano applicate;

- riguardo i microinquinanti un buon allineamento ai valori conseguibili con le MTD e l'NH3 e ai valori limiti del D.Lgs 133/2005 per gli altri microinquinanti" (...)

Il Decreto 23/06/1993 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato prescriveva, per ogni sezione, il controllo delle emissioni in continuo per SO2, NOx, polveri e O2 in uscita e le relative apparecchiature di analisi dovevano entrare in servizio entro il 1994.

Il Decreto del Ministero Attività Produttive n. 7/2002 di autorizzazione alla trasformazione delle sezioni 1 e 2 in turbogas prescriveva a sua volta per le sezioni a ciclo combinato VL51 e VL52 il monitoraggio in continuo delle emissioni CO, NOx, tenore volumetrico di O2, temperatura, pressione, umidità e portata volumetrica con esercizio, verifica e calibrazione delle relative apparecchiature ad intervalli regolari, secondo le modalità previste dal DM 21.12.1995.

Inoltre ribadiva per le sezioni termoelettriche a carbone VL3 e VL4 la prescrizione del monitoraggio in continuo di SO2, NOx, polveri, O2, di CO, temperatura, pressione, umidità e portata volumetrica dell'effluente gassoso.

I dati registrati dal gestore non consentono di affermare il superamento delle soglie emissive previste dalla legge e dagli specifici provvedimenti amministrativi di natura autorizzativa.

Va tuttavia ribadita la lacunosità di tali dati, posto che lo stesso gestore non ha fornito al consulente "le medie mensili delle concentrazioni di SO2, polveri ed NOx per gli anni dal 2000 al 2012 per le unità a carbone VL3 e VL4", che "non sono stati forniti dati né sul CO per tali unità né sui macroinquinanti relativamente alle unità VL51 e VL52", anche se "i dati relativi agli anni 2010 e 2011 sono comunque disponibili tra la documentazione presente sul sito del Ministero dell'Ambiente dedicato all'AIA statale" (...)

Inoltre non può tacersi la circostanza che tutti i dati sono stati registrati e monitorati dal

gestore in assoluta autonomia e nella totale carenza di controlli da parte delle autorità preposte; ed invero non vi è traccia del “protocollo condiviso” con le autorità di controllo locali (Provincia di Savona) e/o l'ARPA Liguria, né di ispezioni effettuate da quest'ultime all'impianto ai fini di verifica/controllo di tale aspetto, previsto dai provvedimenti autorizzativi della Centrale (...).

Come evidenziato dal Dottor MINOIA, “il decreto MAP imponeva al gestore anche la produzione di una dichiarazione ambientale convalidata da Auditor accreditato e rispondente ai criteri del regolamento EMAS (Eco Management and Audit Scheme), ovvero prevedeva anche che il sistema di autocontrollo da parte del Gestore non fosse autoreferenziale, bensì sottoposto alla valutazione da una parte terza qualificata.

Il gestore (...) ha conseguito la certificazione ISO 14001 nel novembre 2002 ad opera di Certiquality e la registrazione EMAS nel giugno 2004 (ad opera del Comitato Ecolabel/Ecoaudit) e dunque ha ottemperato all'imposizione autorizzatoria”.

Tuttavia **“relativamente alla validazione dei dati, oltre che a taratura e verifica del sistema di monitoraggio in continuo, le informazioni fornite in sede di richiesta di AIA relativamente alla sola gestione del SME per le sezioni VL3 e VL4 (il piano di monitoraggio e controllo- PMC - approvato e parte integrante dell'AIA si riferisce a quanto valido a partire dalla vigenza della stessa, ovvero dal 2013, mentre i dati di emissione forniti arrivano al 2012) forniscono garanzie esclusivamente in merito all'esistenza di un sistema di gestione conforme dal punto di vista documentale, ma non relativamente alla corretta e completa attuazione dello stesso, (...). Non sono infatti stati allegati né certificati di taratura/calibrazione, né rapporti di verifica-controllo, né registri di manutenzione della strumentazione”.**

“Per quanto riguarda l'autocontrollo da parte del Gestore, pur se incluso all'interno del sistema di Gestione Ambientale registrato EMAS e dunque con alcune garanzie di controllo di una parte terza, comunque non strettamente specifico su tale aspetto, allo stato delle informazioni/dati ad oggi forniti, si sono evidenziate numerose lacune che non consentono di affermare con certezza che lo stesso sia stato rispondente a quanto richiesto dalla normativa e, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso gestore nella documentazione integrativa per la richiesta di AIA, fino al 2012 per le unità VL3 e VL4 non sembra fosse stato adeguato a quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006 in relazione alle tempistiche delle autorizzazioni non risultano neppure chiare e certe le effettive decorrenze di applicazione di alcuni obblighi in materia di monitoraggio e controllo, per cui permane l'incertezza” (...).

Ciò che invece può essere evidenziato con certezza è l'assenza di un piano di monitoraggio e controllo condiviso fino all'entrata in vigore dell'AIA, nonostante lo stesso fosse espressamente previsto dal provvedimento autorizzativo: ancora nel gennaio del 2011 l'ARPAL comunicava alla società Tirreno Power e datata 20.01.2011 l'impossibilità di “procedere alla verifica del rispetto dei limiti e/o prescrizioni di cui ai punti 1), 2), così come modificato dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/11/2005 MD e 5) dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.007/2002 in quanto la Procedura di gestione del Sistema di Monitoraggio delle emissioni n. 404, (...) non risulta concordata con la Regione Liguria”.

Nel medesimo senso, d'altra parte, si è espressa anche **il Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria Dottoressa Gabriella MINERVINI** la quale, sentita dal Pubblico Ministero in data 8 maggio 2012, aveva testualmente dichiarato che **“la rete delle centraline di rilevamento viene gestita da Tirreno Power e non viene calibrata secondo gli standards previsti dalla recente normativa”** (...).

Anche gli accertamenti compiuti di recente inducono a propendere per l'inattendibilità dei dati registrati dal Gestore attraverso lo SME (Sistema di monitoraggio delle emissioni) installato presso la Centrale termoelettrica.

Sul punto, appaiono fondamentali le considerazioni svolte nella relazione depositata in data 14 gennaio 2014 dal Dottor Stefano SCARSELLI, al quale il Pubblico Ministero in data 9 ottobre 2013 aveva conferito l'incarico, fra l'altro, di dire quale stato di esercizio della centrale di Vado Ligure consentirebbe di evitare un *surplus* di emissioni dannose (considerando i parametri previsti dalle norme internazionali ed interne) nonché di verificare l'ottemperanza da parte del gestore

dell'impianto alle prescrizioni previste nell'A.I.A. rilasciata il 14 dicembre 2012.

Il detto consulente ha invero rilevato come alcuni dati registrati dallo SME non risultino corrispondenti al vero: in particolare mentre le analisi espletate dai tecnici ARPAL tra il 15 e il 28 ottobre nonché in data 7 novembre 2013 hanno consentito di evidenziare una sostanziale concordanza tra i valori di concentrazione dei macroinquinanti gassosi (SOx, NOx e CO, *id est* ossidi di zolfo, ossidi di azoto e monossido di carbonio) misurati attraverso i campionamenti manuali e quelli forniti contemporaneamente dallo SME, di contro, per quanto attiene alle polveri, si sono riscontrate significative discrepanze tra i dati ottenuti dalle due diverse tipologie di misura.

Più specificamente *“i valori di concentrazione misurati manualmente risultano mediamente assai più alti di quelli contemporaneamente forniti dal sistema di monitoraggio automatico del gestore (SME); inoltre, a differenza dei dati SME, le misure manuali di controllo rilevano anche una notevole disomogeneità compositiva dei fumi, come testimoniato dall'ampia variabilità dei dati tra le diverse prove di un medesimo campionamento, peraltro con picchi di concentrazioni orari ben al di sopra del limite autorizzato e in entrambe le sezioni (anche se la normativa prevede che il VLE – valore limite delle emissioni n.d.r. – debba esser confrontato con il valore medio delle tre prove orarie di ciascun campionamento). Quanto riscontrato pone obiettivamente seri interrogativi sull'affidabilità del SME attualmente in uso presso la centrale, almeno per quanto riguarda il parametro polveri, i cui sensori peraltro sono stati installati nel corso del 2013 nuovi con tecnica a diffrazione rispetto agli storici opacimetri, e non lascia tranquilli rispetto all'eventualità che si possano verificare rilasci abnormi di polveri più o meno episodici superiori ai VLE autorizzati”* (...)

Se pertanto non risulta possibile, retrospettivamente, affermare la violazione dei limiti emissivi da parte del Gestore, per quanto prima evidenziato ed in particolare per la totale carenza di controlli (aspetto che senz'altro merita un approfondimento investigativo), tuttavia dagli atti emerge chiaramente la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Ambiente di non assoggettabilità alla VIA (n. 10541/VIA/A.O.13.B dell'8.10.2001) recepite nel decreto del Ministero delle Attività Produttive n.007/2002 (il quale ultimo è sostanzialmente l'unico provvedimento con contenuti impositivi per il gestore sino al rilascio dell'AIA).

In particolare il citato provvedimento del Ministero dell'Ambiente prevedeva l'ottemperanza ad una serie di prescrizioni, alla quale era subordinata l'esclusione dalla VIA per il nuovo gruppo a ciclo combinato VL5.

Tali prescrizioni – le quali, in virtù del citato decreto, avrebbero dovuto essere ottemperate immediatamente - risultavano inottemperate ancora nell'anno 2011, come può evincersi agevolmente dalla Delibera della Giunta Regionale 262 del 14.03.2011, in cui si legge:

“rilevato che in relazione al problema dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA (D.M.A. 10541/8-10-2001 recepite da D.MAP 7/9-05-2002), relative all'autorizzazione del gruppo a ciclo combinato a metano, la situazione risulta la seguente:

- *parco carbonile: sono state effettuate varie ipotesi ma non è mai stato presentato un progetto che contenga l'unica misura idonea a ridurre le emissioni del parco carbonile, quale la sua integrale copertura;*

- *consumi d'acqua: dovevano ridursi da un milione ad 800.000 mc, già prima dell'ampliamento;*

- *teleriscaldamento: anche in questo caso è una prescrizione chiaramente inevasa. Ad oggi risulta necessario conoscere i costi pubblici e la spesa per i cittadini (in quanto il progetto a suo tempo presentato dall'azienda conteneva costi di utenza assolutamente insostenibili e fuori mercato) e sgomberare il campo da ipotesi palesemente irrealizzabili;*

- *rumore: non risulta effettuato alcun intervento di riduzione come peraltro già richiesto nell'esclusione alla VIA del 2001, risulta necessario un progetto di contenimento dell'inquinamento acustico;*

- *riduzione emissioni rispetto alla previgente autorizzazione del 1993, è stata riproposta nell'ambito della richiesta della nuova unità VL6 e non ancora attuata”* (in atti come Allegato 18 all'annotazione di P.G. del Comando N.O.E. di Genova datata 15 ottobre 2013, a foglio 965 del fascicolo).

In merito allo stato dell'inottemperanza delle prescrizioni, si rinvia anche alla relazione del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione per la valutazione di impatto ambientale - nella quale, già dal 2007 venivano puntualmente analizzate le violazioni alle prescrizioni (cfr. il parere N. 134/214 espresso nella seduta del 5 giugno 2007).

Appare significativa, ai fini che interessano, la mancata copertura del parco carbone.

Come evidenziato nella relazione depositata dal Dottor SCARSELLI il 14 gennaio 2014: *“un'importante fonte di emissioni diffuse deriva, invero, proprio dallo stoccaggio e dalla movimentazione del carbone. Il parco carbone (detto anche “carbonile”) occupa un'area di circa 50.000 m², suddivisa in due parti ed ha una capacità di 300.000 m³. Il carbonile, costituito da cumuli a cielo aperto, è stato realizzato su un'area pianeggiante naturale il cui fondo è di natura argillosa. Il sistema di trasporto del carbone, dalle navi fino al carbonile e dal carbonile ai sili di centrale, utilizza nastri trasportatori chiusi, in depressione, ad eccezione del nastro 5, che attraversa il carbonile ed è di tipo aperto. La dispersione di polveri durante la movimentazione del carbone o in fase di stoccaggio viene tenuta sotto controllo meramente tramite procedure di compattazione dei cumuli ed un sistema di nebulizzatori per il lancio a distanza di acqua micronizzata all'interno dell'area del parco (sistema tipo “fog cannon”).*

Va rilevato, in ogni caso, come non solo il carbonile ma anche tutti i vari segmenti dell'impianto, incluso il bruciatore e gli stessi apparati di mitigazione possano costituire fonte di emissione, in assenza di adeguata struttura di contenimento” (...)

Ciò che preme evidenziare è che il gestore, certamente agevolato da una quasi assoluta carenza di controlli, ha di fatto violato la quasi totalità delle prescrizioni imposte, ed ha gestito in assoluta autonomia e senza alcuna verifica, uno SME.

Tali reiterate violazioni, lungi dall'essere state sanzionate, hanno portato al recepimento delle prescrizioni originariamente contenute nel Decreto di esclusione dalla VIA, quali nuove prescrizioni dell'AIA, nonostante il parere negativo del citato Comitato tecnico regionale per il territorio, espresso nella seduta del 5.6.2007, in ragione del *“mancato riscontro dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni del Ministero Ambiente, condizionanti l'esclusione della VIA del nuovo gruppo a ciclo combinato a gas naturale. Le attività così previste non possono avere valenza compensativa degli impatti derivanti dall'introduzione della nuova ulteriore sezione a carbone”* (cfr. il parere N. 134/214 già citato nella pagina precedente nonché il verbale di riunione della seduta 5 giugno 2007, nel quale fra l'altro si legge testualmente: *“la proponente (Tirreno Power S.p.A.) indica, a compensazione degli impatti che la nuova unità a carbone ha sui comparti ambientali e sulle risorse, l'adozione di una serie di iniziative che in realtà deve attuare in ottemperanza della disposizione del Ministero Ambientale di esclusione della VIA nazionale del gruppo a ciclo combinato in fase di avviamento. Tale fatto ... evidenzia la contraddizione esistente fra l'impegno assunto per la metanizzazione della centrale e l'intenzione attuale di ripotenziare il comparto carbone. Le iniziative proposte nel campo delle rinnovabili sono inoltre del tutto indicative e non verificate nella loro attuabilità, e non possono quindi contribuire a mitigare/compensare gli impatti che l'attivazione del nuovo gruppo a carbone comporterebbe, in particolare, sulla qualità dell'aria”* - pagine 1159-1161 del fascicolo processuale).

L'abnorme ritardo (pari ad oltre cinque anni) nella conclusione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'AIA ha di fatto consentito a TIRRENO POWER di esercitare attenendosi ai limiti emissivi previsti dai pregressi - ed assai risalenti- provvedimenti autorizzativi, senza vincolare il gestore alle BAT.

Le indagini espletate hanno consentito altresì di chiarire che la società non avrebbe potuto ottenere il rilascio dell'AIA con la previsione delle condizioni in essa contenute, se non avesse prospettato la realizzazione di un nuovo gruppo a carbone, VL6, con caldaia *supercritica*, della cui realizzazione non vi è peraltro alcuna garanzia.

In particolare i membri del gruppo istruttore IPPC sentiti a sommarie informazioni hanno precisato che il criterio adottato dalla predetta commissione per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali è quello del raggiungimento dei limiti emissivi previsti dalle BAT/MTD, attraverso l'adeguamento degli impianti, in un tempo variabile tra i due ed i tre anni; nel caso di impianti non suscettibili di *improvement*, viene adottata la soluzione di ridurre la portata massica, in modo da

raggiungere, da subito e comunque, l'obiettivo del rispetto dei limiti previsti dalle BAT, limitando quindi le ore di funzionamento dell'impianto (cfr. le dichiarazioni di TICALI Dario e MAZZONI Marco in data 27 novembre 2013 e quelle di BEVILACQUA Paolo in data 28 novembre 2013 alle pagine 3203 e seguenti del fascicolo).

Questi ultimi sono stati sottoposti a continui miglioramenti che consentono oggi di ottenere performance ampiamente superiori ai limiti di legge, ma che non permettono ulteriori improvement tecnologici”.

In presenza, pertanto, della seconda ipotesi (impossibilità di adeguare gli impianti a carbone) l'AIA è stata rilasciata imponendo anche l'installazione a camino, entro nove mesi, di un misuratore di portata che avrebbe dovuto consentire l'effettivo controllo della portata massica. Il crono programma previsto nell'AIA si è rivelato un sostanziale compromesso in vista del prospettato ampliamento, che avrebbe comunque consentito il rifacimento integrale dei gruppi VL3 e VL4, unica soluzione possibile in vista del necessario rispetto, sia pure solo in prospettiva, delle BAT. Invece non sono state rispettate nemmeno le prescrizioni compromissorie.

Prescindendo per il momento dagli aspetti dubbi in ordine ai tempi ed al contenuto dell'autorizzazione, ciò che appare rilevante in relazione alla presente richiesta è che gli indagati, nella loro rispettiva qualifica, hanno sempre esercitato l'impianto con dati emissivi molto prossimi al tetto massimo previsto dalla legge, ma con livelli di emissioni molto distanti, seppure limitatamente ad alcuni parametri, da quelli stabiliti dalle BAT, nonostante la normativa italiana ne facesse espresso, seppur non immediatamente vincolante, richiamo.

Possiamo altresì affermare, come sopra evidenziato, che il gestore ha sistematicamente violato le prescrizioni impostegli sulle emissioni e non ha nemmeno adottato un'altra misura, l'unica veramente adeguata a contenere l'inquinamento diffuso derivante dal trasporto e dallo stoccaggio del carbone, e cioè la copertura del parco carbone, informalmente e pressantemente richiesta dalle amministrazioni locali e regionali. A sua volta, il Decreto del Ministero Attività Produttive n. 7/2002 imponeva di “*presentare un progetto del parco carbonile asservito alla centrale finalizzato ad un contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stesso*”. Seppure formalmente tale prescrizione non contemplasse in maniera stringente la copertura del parco carbone, questa soluzione, come dichiarato da tutti gli esponenti delle amministrazioni interessate, sentiti dal Pubblico Ministero, e come confermato da tutti i consulenti di quest'ultimo, era, in realtà, l'unica idonea, tanto che, finalmente, è stata formalizzata come prescrizione nella VIA rilasciata per la costruzione del gruppo VL6 nel 2009, poi ripresa nell'A.I.A. del 2012, con ulteriore ampio termine per la realizzazione entro il marzo 2015, termine che non potrà essere rispettato, non risultando ancora iniziati i lavori.

In definitiva, seppure non sia possibile affermare, che il gestore abbia violato i valori limite di emissione previsti dalla legge, va tuttavia rilevato che l'esercizio della centrale è stato caratterizzato da una sistematica violazione delle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi sotto gli ulteriori aspetti e dall'adozione di inadeguate soluzioni tecniche in merito al contenimento delle emissioni diffuse.

Tale condotta, per quanto sin qui ampiamente argomentato, è certamente correlata causalmente al danno ambientale e sanitario evidenziato ed al pericolo per la pubblica incolumità.»

Il GIP quindi procede:

«Rimane a questo punto da stabilire se la condotta contestata sia connotata dall'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie per cui è procedimento (dolo o, quanto meno, colpa, ex artt.434- 449 C.P). In primo luogo occorre stabilire se sia prospettabile una responsabilità del gestore, quanto meno a titolo di colpa, nonostante il rispetto dei limiti emissivi previsti dalla legge o in via amministrativa».

«La condotta tenuta dal gestore, il quale non si è attenuto ai limiti emissivi previsti dalle BAT (in italiano MTD, ossia migliori tecniche disponibili), appare certamente connotabile quanto meno quale colposa.

Ed invero, come abbiamo visto, le BAT indicano i parametri emissivi previsti dall'Unione Europea al fine di limitare l'impatto ambientale degli impianti.

Vero è che il rispetto delle BAT non era previsto dalla legge quale obbligatorio ma è altresì vero che esse costituiscono un'indicazione precisa in ordine alla condotta da tenere al fine di ridurre il danno ambientale.

La condotta del gestore - il quale si è sempre attenuto ad un livello di gestione degli impianti prossimo al limite massimo del tetto emissivo previsto dalla legge, ad onta del fatto che fosse possibile una modalità gestionale diversa (...) e nonostante le indicazioni dell'Unione Europea, espressamente richiamate dalla normativa italiana, indicassero come opportuni valori di emissione nettamente inferiori, ed altresì non ha provveduto alla copertura del parco carbone, al fine di impedire le emissioni diffuse (o immissioni) - oltre ad essere stata causa del grave danno per cui si procede, appare certamente connotata quantomeno da grave imprudenza.

Quanto alla doverosità giuridica della condotta alternativa del rispetto delle BAT, non sotto il profilo della specifica normativa dettata in tema di emissioni, bensì in ordine alla tutela degli ulteriori beni giuridici di rilevanza costituzionale, va rilevato che **l'intera normativa ambientale si ispira, livello sia dell'Unione europea, sia interno, al cosiddetto "principio di precauzione"**.

In particolare tale principio deve trovare applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indichi che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante di una data attività possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea.

Alla luce di tale principio quindi, sia i gestori sia gli enti preposti al controllo dovrebbero prendere quale riferimento il livello ALARA (*as low as reasonably achievable*).

L'applicazione di tale principio, che costituisce un'esplicitazione del principio di "prudenza", avrebbe dunque dovuto (e dovrebbe) indurre la società che gestisce l'impianto di Vado Ligure ad attenersi al limite più basso possibile di emissioni.

Va altresì evidenziato che il principio di precauzione viene essenzialmente richiamato quale condotta doverosa a fronte di un dubbio in merito alla potenzialità lesiva di una condotta, e quindi impone un comportamento di prudenza anche laddove non vi siano evidenze scientifiche certe; mira ad anticipare la tutela e quindi a richiedere un atteggiamento di prudenza anche laddove vi sia una mera potenzialità, anche se non ancora scientificamente provata, di dannosità della condotta; nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, vi è per contro prova certa in merito alla pericolosità delle emissioni derivanti dall'esercizio di una centrale elettrica a carbone.

Pertanto l'obbligo di prudenza in capo ai gestori di impianti pericolosi ed inquinanti si qualifica soggettivamente, connotandosi in maniera molto più rigorosa rispetto a quello richiesto all'uomo medio, perché si tratta sia del soggetto che crea la situazione di pericolo, sia di soggetto tecnicamente qualificato (o che comunque ha l'obbligo, in virtù dell'attività svolta, di assicurare sempre un elevato livello di studio ed analisi dei rischi).

D'altro canto la Suprema Corte aveva più volte, anche *ante litteram* rispetto allo sviluppo in ambito europeo del principio di precauzione, affermato un particolare onere di prudenza in capo ai gestori di impianti pericolosi ed inquinanti.

La III Sezione della Cassazione (con sentenza 12 ottobre 1984) aveva già precisato che *"il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso 'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, all'organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza..."* dovere che si sintetizza proprio nell'adozione delle migliori tecniche disponibili e che si esplicita ulteriormente quando la stessa sentenza sostiene che *"di conseguenza l'inclemenza atmosferica... i guasti meccanici dell'impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore..."*

Nello stesso senso si è pronunciata la medesima III Sezione in data 11 dicembre 1998, affermando che la colpa deve essere intesa in senso ampio, *"ossia negligenza, imprudenza o imperizia, conseguente non solo a comportamenti commissivi ma anche ad inosservanza del dovere positivo di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno ambientale"*.

La medesima Sezione della Corte Suprema ha inoltre chiarito, con sentenza datata 21.12.1994, che *"l'inquinamento lede beni fondamentali di rilevanza costituzionale, quali la salute e l'ambiente,*

ossia quella 'utilità sociale' e 'dignità umana' cui l'articolo 41 della Costituzione condiziona la libera attività economica. Conseguentemente, l'operatore che non riesce ad osservare i limiti legali di accettabilità, considerati quali valori insuperabili, deve arrestare la sua attività, oppure dotarsi degli strumenti di prevenzione necessari, quale che sia il costo economico..." (in tal senso cfr. anche Cass. Sez. III, 29/04/2009 n. 17862, Cass. 3/5/2007 n. 16818, e Cass. 14/01/2005).

I gestori di Tirreno Power avrebbero dovuto autolimitare la loro attività, in via prudenziale, alle BAT (tra l'altro applicate in tutte le AIA *medio tempore* rilasciate ad altri impianti, circostanza certamente conosciuta dagli indagati), anche in considerazione del fatto che la centrale termoelettrica di cui si tratta è inserita in un contesto geografico oggettivamente "critico" e ad alta densità industriale-urbana, trovandosi all'interno di due centri urbani contigui di Vado Ligure e di Valleggia (quest'ultimo frazione del finitimo Comune di Quiliano), ad un solo chilometro di distanza da quello di tale ultimo Comune, circondata da altri tre stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nelle immediate vicinanze di uno scalo marittimo commerciale (porto di Vado Ligure), a pochi chilometri in linea d'aria dalla città di Savona e dal suo porto. Un contesto, per giunta, interessato dall'attraversamento di importanti arterie di traffico come la SS1 e due assi autostradali che trovano proprio qui il loro snodo.

"La CTE esercisce inoltre ininterrottamente da ormai più di 40 anni, utilizzando in massima parte combustibili fossili solidi e/o liquidi ad elevato impatto ambientale, e solo recentemente (dal 2007) anche gas naturale. In passato, almeno fino alla metà degli anni '90, le emissioni in atmosfera sono state di almeno un ordine di grandezza superiori rispetto a quelle odierne, e con esse i conseguenti impatti sul territorio. E' obiettivamente impensabile che profili di emissioni tanto rilevanti, stratificandosi nel tempo, non abbiano cagionato alterazioni ambientali e sanitarie di qualche rilevanza, anche se non sempre di facile investigazione e identificazione a causa sia della oggettiva complessità della problematica e sia degli oggettivi limiti intrinseci degli strumenti diagnostici disponibili e/o applicati nelle diverse indagini condotte storicamente" (...).

Tali condizioni ambientali avrebbero dovuto, come detto, ulteriormente indurre il gestore a limitare le emissioni quanto meno ai livelli previsti dalle BAT, a prescindere dai limiti emissivi espressamente previsti dalla legge.

Il principio è stato già sancito dalla Suprema Corte, la quale si è espressa nel senso che *"il fatto, evidenziato in ricorso, che (...) insistessero 'centinaia' di altre 'industrie insalubri', non è argomento escludente né attenuante la responsabilità. Da tale circostanza assertivamente notoria sarebbe disceso, al contrario, in ragione del principio di precauzione, un obbligo d'ancora maggiore cautela e di più rigorosa osservanza in termini di legalità delle prescrizioni"* (così Cass., Sez. V, n. 40330 del 2006),

Nel caso in esame, pertanto, la condotta tenuta dai gestori dell'impianto sarebbe quantomeno connotabile come colposa, per non essersi attenuti a comportamenti prudenziali, certamente esigibili e nonostante la prevedibilità ed evitabilità dell'evento contestato.

Secondo il Pubblico Ministero, peraltro, gli elementi acquisiti inducono a ritenere configurabile l'ipotesi dolosa di cui all'art. 434 commi I e II, C.P., quanto meno in relazione al danno ambientale. A tale conclusione la pubblica accusa è giunta rilevando come la gestione dell'impianto a livelli nettamente superiori (almeno per alcuni parametri) a quelli imposti dalle BAT e l'inidoneità delle misure volte al contenimento delle emissioni non convogliate sia certamente attribuibile ad una precisa scelta gestionale della società.

Tale scelta volontaria è stata adottata e tenuta nonostante la consapevolezza del danno arrecato all'ambiente ed delle rilevanti dimensioni dello stesso.

Ed invero il gestore era certamente a conoscenza delle potenzialità lesive dell'attività svolta, alla luce della risalente e cospicua produzione scientifica in materia sopra richiamata; era inoltre a conoscenza dei dati reali della zona in cui insiste la centrale; in particolare dei dati del Piano Regionale dell'Aria, che ha evidenziato il superamento per alcuni parametri (in particolare per l'ossido di azoto), di alcuni limiti normativi oltre il margine di tolleranza. Il predetto piano ha evidenziato altresì che il Comune di Vado Ligure era stato a lungo interessato da superamenti del valore limite degli ossidi di azoto; inoltre le campagne effettuate a partire dal 2004 in relazione al PM10 (percolato grossolano n.d.r.), hanno fatto stimare frequenti superamenti del limite giornaliero.

“I dati registrati dalle centraline della rete fissa di monitoraggio provinciale negli ultimi anni confermano un quadro dai connotati tipici dei contesti ambientali con pressione antropica rilevante. Si osservano concentrazioni di ossidi di azoto superiori al limite per la protezione della vegetazione, numerosi superamenti del limite giornaliero per la protezione della salute dei PM10 (sebbene sempre entro il limite di legge in termini di numero di gg/anno), concentrazioni di SO2 assai prossime e talvolta superiori al valore guida dell’OMS per la protezione della vegetazione sensibile” (cfr. il Piano sopra citato).

Il gestore era inoltre a conoscenza del significativo danno ambientale cagionato dalla Centrale, in quanto i biomonitoraggi, alcuni dei quali mirati precipuamente alla valutazione degli effetti indotti su bioindicatori e bioaccumulatori dalle emissioni rilasciate in atmosfera dall’impianto termoelettrico in esame (ed in particolare, quelli, già menzionati, eseguiti dall’Università di Trieste nel 1990 e nel 1998, da ARPA e Università di Genova, su scala regionale, nell’anno 2000, Università di Genova, su scala regionale, nell’anno 2003, “Strategie Ambientali” specifica per l’effetto della centrale Tirreno Power, nell’anno 2006) **avevano restituito tutti un grave quadro di rarefazione della flora lichenica nei dintorni dell’impianto.**

Serie criticità erano emerse anche in ordine alla qualità dell’ambiente marino-costiero; in particolare, come evidenziato nella relazione del Dottor SCARSELLI, *“il ‘Piano di monitoraggio per il controllo dell’ambiente marino costiero ligure’ eseguito da ARPAL e pubblicato nell’anno 2010 rende conto del grave inquinamento dell’ambiente marino costiero nei pressi di Vado Ligure alla foce del torrente Quiliano (dove scarica le proprie acque di raffreddamento la CTE Tirreno Power). In tale documento si evidenzia come la stazione di Vado Ligure sia quella caratterizzata a livello sedimentario da maggior criticità, con accumuli nei sedimenti di elevate quantità di inquinanti che, in molti casi superano i valori di legge. Tra i metalli spiccano le alte concentrazioni di cadmio e mercurio, mentre le concentrazioni di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) nei sedimenti (frazione profonda) di Vado sono le più alte di tutta la Liguria. A Vado si riscontrano anche le massime concentrazioni di PCB (Policlorobifenili). La ricerca di inquinanti chimici nelle acque ha confermato quanto riscontrato nei sedimenti, ovvero concentrazioni elevate di IPA da ricondursi principalmente alle attività portuali e agli scarichi industriali, caratteristiche di quest’area. Tali evidenze trovano riscontro nel Piano di tutela delle acque della Regione Liguria (PTA) dove, nell’Allegato III parte B, si evidenzia che il monitoraggio dei sedimenti dell’ambiente marino costiero nella stazione di Vado Ligure ha messo in luce uno stato di contaminazione molto accentuato da metalli pesanti, IPA, PCB, TBT (Tributilstagno), diossine e pesticidi che lo stesso PTA ritiene riconducibile almeno in parte all’attività della centrale termoelettrica Tirreno Power ‘il cui impatto è legato a fenomeni di inquinamento termico e chimico, in relazione all’impiego di sostanze tossiche antifouling e alla ricaduta dei fumi di combustione dei pennacchi delle ciminiere’”*. Lo stesso Piano precisa, inoltre che, *“in relazione all’elevato tenore degli IPA totali rilevati nei mitili nella stazione di Vado Ligure, l’alto livello del benzo(b)fluorantene ‘può indicare che il rilascio è dovuto principalmente a processi di combustione (Guzzella & De Paolis, 1994) che potrebbero trovare giustificazione nella vicinanza della centrale termoelettrica di Vado’”* (...).

Tali elementi portavano ad evidenziare una situazione fortemente critica legata alla presenza della centrale che, secondo la stessa Regione, *“è la prioritaria responsabile delle emissioni di NOx, SOx, COV, polveri sottili (PRQA 2006)”*.

I medesimi elementi inducono a ritenere che il gestore abbia tenuto la condotta per cui è procedimento con la piena consapevolezza del danno ambientale cagionato da tale condotta.

Alla luce di tali considerazioni sarebbe pertanto configurabile, come si è detto, il disastro ambientale doloso ex art. 434 commi I e II sopra citato.

In proposito il Pubblico Ministero ha osservato che, seppure la Suprema Corte abbia reiteratamente affermato che nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 434 C.P. *“il dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità”*, appare maggiormente condivisibile l’esegesi che si sta facendo strada in diverse pronunce di merito.

In particolare, la sentenza relativa alla nota “vicenda Eternit” del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2012, in ciò confermata dalla pronuncia resa dalla Corte di Appello del capoluogo piemontese il 3 giugno 2013, ha sostenuto che l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie *de*

qua in relazione al disastro deve più correttamente qualificarsi come dolo generico e non quale dolo intenzionale.

Nel medesimo senso vi sono altre pronunce di merito tra cui vanno citati i provvedimenti emessi in relazione alla nota vicenda ILVA nonché il sequestro preventivo emesso in data 15 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in relazione allo stabilimento Isochimica (...).

La pronuncia del giudice piemontese sopra richiamata ha reputato *“preferibile ritenere che all’espressione ‘fatto diretto a cagionare un disastro’ debba essere assegnata una valenza oggettiva, più che soggettiva, considerando che l’attitudine causale a provocare il disastro debba connotare solo la condotta posta in essere e non l’elemento soggettivo dell’autore del reato. Il dolo richiesto per il reato de quo può dunque consistere nel dolo generico che, in mancanza di specifiche ed espresse previsioni normative, è quello che di regola si ritiene necessario per l’integrazione di ogni delitto. Il soggetto attivo, in altre parole, si deve rappresentare che dalla sua condotta può derivare pericolo per la pubblica incolumità, agendo con la consapevolezza che la condotta posta in essere ha l’intrinseca e naturale capacità di cagionare un disastro”*.

L’esclusione della necessità del dolo intenzionale rispetto al disastro trova ulteriore conferma, secondo la sentenza, in relazione all’ipotesi del secondo comma; ed invero ove si richiedesse quale necessario il dolo intenzionale, e posta la punibilità del disastro a titolo di colpa ex art. 449 C.P., *“rimarrebbero inspiegabilmente e irragionevolmente privi di ogni rilevanza penale, tanto il disastro commesso con dolo eventuale, quanto quello commesso con dolo diretto, intesa questa forma di dolo come consapevolezza dell’idoneità della condotta a cagionare il disastro, che è poi quella riscontrabile proprio negli attuali imputati. Gli imputati certamente non si sono posti come scopo primario della rispettiva condotta di cagionare il disastro che invece si è verificato, giacché il loro intento era quello di conseguire utili sul mercato attraverso la produzione del cemento-amianto, e tuttavia, per raggiungere i loro scopi industriali e commerciali, hanno agito nella piena e perfetta consapevolezza degli enormi danni che sarebbero stati arrecati all’ambiente ed alla salute delle persone in conseguenza dei propri comportamenti criminosi, dal momento che gli effetti della loro condotta, non solo erano ampiamente prevedibili, ma erano stati esattamente previsti”*.

Nel medesimo senso si è espresso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, il quale ha a sua volta rilevato come, *“ove l’ambito di applicazione dell’art.434 c.p.” non fosse “esteso anche alle forme di dolo diretto ed eventuale, ... in presenza di un corrispondente delitto colposo (art.449 c.p.)”* residuebbe *“un irragionevole vuoto di tutela con riferimento al medesimo evento disastroso, in quanto esso sarebbe punibile solo a titolo di dolo intenzionale o di colpa, non già per le forme intermedie di dolo diretto e dolo eventuale”*.

Orbene, anche a non voler condividere tali conclusioni (che appaiono invero del tutto perspicaci ed espresse nell’ambito del *“diritto vivente”*) rimane il fatto che, ai fini della concessione del richiesto sequestro, il titolo della responsabilità (colposa o dolosa) non ha particolare rilievo, dovendo comunque ritenersi sussistenti i presupposti del *“disastro”*.

Ciò rilevato quanto al delitto di cui al capo A) dell’epigrafe, in relazione al reato previsto dall’art. 29 *quattuordecies* comma II del D.Lgs. 152/2006 contestato al D.P. ed al G.G. sub B) si osserva quanto segue.

Nonostante Tirreno Power S.p.A. abbia ottenuto, come abbiamo visto, un provvedimento di AIA estremamente vantaggioso e frutto di un sostanziale compromesso in vista della costruzione di un nuovo gruppo a carbone che si presenta come meramente ipotetica, priva di qualsivoglia garanzia da parte del gestore ed altresì ancora lontana dal verificarsi, non essendo stata ancora presentata neppure la relativa dichiarazione di inizio lavori (in sostanza, sembra essersi trattato del tipico “specchietto per le allodole”), i gestori della società si sono resi responsabili di plurime violazioni della predetta autorizzazione, ed in particolare:

A seguito di sopralluogo in data 4 novembre 2013 il Comando Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Genova ha accertato che sul camino E2 della centrale di Vado Ligure non era stato installato il prescritto misuratore di portata previsto dal punto 3 del § 10 del Parere Istruttorio Conclusivo facente parte integrante dell’AIA rilasciata in data 14.12.2012 (pagina 180 del

documento); in particolare il provvedimento autorizzativo prevedeva l'installazione di un misuratore in continuo al camino E2 entro nove mesi dal rilascio dell'AIA (cfr. in relazione a tale inottemperanza la comunicazione di notizia di reato del Comando N.O.E. di Genova datata 5.11.2013). In relazione a tale punto (che per quanto prima evidenziato costituisce un aspetto essenziale dell'autorizzazione) il gestore ha presentato una istanza di modifica "non sostanziale", che non esclude tuttavia l'intervenuta violazione, atteso che la modifica proposta, fra l'altro non qualificabile quale *non sostanziale*, avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine prescritto dall'AIA;

I gestori dell'impianto hanno violato il crono-programma stabilito: l'AIA, a pagina 178, prevede che "il mancato rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del gruppo VL6 costituisce anche violazione alle prescrizioni dell'AIA": orbene, considerato che i lavori per la costruzione del gruppo VL6 avrebbero dovuto iniziare entro il 2012, secondo il cronoprogramma predisposto dallo stesso gestore e ratificato con l'AIA, mentre detti lavori non ancora stati avviati (né è stato comunicato l'inizio degli stessi) deve ritenersi integrato, anche sotto tale profilo, il reato di cui all'art. 29 *quattuordecies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (cfr. sul punto, l'annotazione del Comando N.O.E. dei Carabinieri di Genova datata 30 dicembre 2013)

Un'ulteriore violazione dell'AIA risulta essere stata posta in essere in relazione all'utilizzo di O.C.D. (olio combustibile denso) con contenuto di zolfo superiore allo 0,3%: l'AIA, ancora a pagina 178, ha prescritto al gestore l'utilizzo di olio combustibile denso con contenuto di zolfo inferiore allo 0,3%: dagli atti è invece emerso che "Tirreno Power S.p.A." ha sempre utilizzato, sino a tempi recentissimi - e quindi per più di un anno dal rilascio dell'AIA - olio combustibile con contenuto di zolfo superiore allo 0,3%. Anche tale prescrizione è stata oggetto di una (intempestiva) istanza di modifica 'non sostanziale' da parte del gestore, rigettata dal Ministero, anche in considerazione della circostanza che la Commissione IPPC ha considerato la modifica 'sostanziale e non ammissibile' in quanto peggiorativa sotto il profilo ambientale.

In particolare, dalla corrispondenza fra i componenti della detta Commissione in atti come Allegati alla annotazione di P.G. del 2 gennaio 2014 alle pagine 1481 e seguenti) risulta come sia il TAFARO che il BEVILACQUA che il DI GIOVANNI concordino nel senso che la modifica sull'ODC proposta dalla "Tirreno Power S.p.A." *"comporta un maggior impatto ambientale, quindi si tratta di modifica sostanziale"* (cfr. sul punto anche le annotazioni del N.O.E. dei Carabinieri di Genova 30 gennaio 2013 e 8 gennaio 2014).

In data 19 novembre 2013 l'ARPAL di Savona aveva trasmesso ulteriore comunicazione di notizia di reato relativa alla violazione della prescrizione di cui all'art. 1 comma 1 dell'AIA n. 227 del 14/12/2012 (mancato rispetto dei limiti prescritti alle emissioni al paragrafo 10.3.1 del parere istruttorio), in quanto *"è stato misurato, dal sistema di monitoraggio in continuo asservito all'emissione del gruppo 4 (VL4), un valore in concentrazione come media oraria del parametro polveri 'POL' di 74,262 mg/Nm3, superiore al limite di concentrazione come media oraria di 20 mg/Nm3, in vigore dal 01 gennaio 2013"*.

Il 16 ottobre 2013 l'ARPAL di Savona aveva d'altra parte accertato il superamento del valore limite di emissione in concentrazione relativamente al parametro "metalli su polveri" ed in particolare per il parametro "cromo e i suoi composti", previsto dall'all. I, punto 3 D.lgs. n. 133/2005 e come prescritto al punto 10.3.1. comma VII, del Parere Istruttorio Conclusivo costituente parte integrante dell'AIA (si veda sul punto la comunicazione di notizia di reato dell'ARPAL di Savona datata 27 gennaio 2014).

Ancora, il 24 febbraio 2014 perveniva a questo ufficio copia della relazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) riportante gli esiti della attività di controllo ordinario svolta dal medesimo Istituto e da ARPA Liguria nelle date del 28, 29 e 30 gennaio ultimi scorsi nonché dalla sola ARPA il successivo 17 febbraio: in detta relazione venivano evidenziate (e contestate alla società che gestisce l'impianto di Vado Ligure) una serie di condotte non conformi al Decreto autorizzativo 14 dicembre 2012, relative sia alle modalità di deposito dei rifiuti, sia alla mancata rispondenza del Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) alle prescrizioni di cui al § 9 del Piano di Monitoraggio e Controllo (costituente parte integrante dell'AIA), sia all'uso improprio di combustibile (ed in particolare di OCD con contenuto di zolfo

superiore allo 0,3%, non consentito dall'AIA) (cfr. relazione ISPRA 21 febbraio 2014 Prot.0008106 in atti).

Da ultimo, l'annotazione 6 marzo 2014 del N.O.E. dei Carabinieri di Genova (pervenuta alla scrivente il successivo 7 marzo), **che a sua volta richiamava gli esiti dei controlli sopra descritti, rilevava come dagli stessi fosse emersa la inattendibilità e la modificabilità dei dati forniti dallo SME, circostanza particolarmente grave in quanto in grado di inficiare i risultati di tale sistema e, quindi, di non far ritenere validi e credibili i dati delle emissioni fornite dallo stesso** (cfr. annotazione di P.G. 6 marzo 2014 Prot. 3/12-54-2013 e relativi allegati).»

Il GIP, dopo l'attenta analisi e valutazione degli elementi alla base dell'inchiesta, tira le somme:

«Quanto sopra rilevato circa il *fumus commissi delicti*, in ordine al *periculum in mora*, si osserva quanto segue.

E' stato ampiamente evidenziato nei paragrafi che precedono, che la condotta tenuta dalle società che si sono succedute nella gestione della centrale di Vado Ligure ("Interpower S.p.A." e "Tirreno Power S.p.A.") è stata costantemente e sistematicamente caratterizzata da reiterate inottemperanze alle prescrizioni, sia negli anni antecedenti al rilascio dell'AIA, sia nel periodo successivo al rilascio della stessa.

In altre parole, appare dimostrato che **il gestore, in tutti questi anni e fino alla data odierna, ha sempre fatto quello che gli tornava più vantaggioso, il tutto nella neghittosità degli organi pubblici chiamati a svolgere attività di controllo, e che, lungi dal sanzionare le dette inottemperanze, hanno ritardato in modo abnorme l'emissione dei dovuti provvedimenti ed emesso alla fine una AIA estremamente vantaggiosa e frutto di un sostanziale compromesso in vista della costruzione di un nuovo gruppo a carbone che si presenta come meramente ipotetica, non preoccupandosi da ultimo di imporre l'adempimento delle prescrizioni in ordine alla collocazione dello SME.**

Non si può poi dimenticare - ed anzi è l'elemento di maggior rilievo - che il reato contestato prevede, come sua ipotesi sicuramente più grave, l'ingente danno alla salute provocato dal dimostrato aumento del ricoveri ospedalieri e del numero dei decessi riconducibile direttamente alla presenza della centrale.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte riguardo a tali problematiche, è evidente che il prolungarsi, giorno dopo giorno, di una programmatica violazione delle regole di prudenza e di gestione corretta dell'impianto, rispetto non soltanto alle MTD (acronimo italiano che definisce le migliori tecniche disponibili, in inglese BAT), ma persino alle imposizioni di estremo accomodamento e favore per le finalità produttive imposte dalle pubbliche Autorità, non fa che incrementare, giorno per giorno, le proporzioni del disastro.

Senza contare che, accanto al danno alla salute in senso stretto e al danno ambientale, vi è anche un profilo economico che consente di valutare sotto tale aspetto le ricadute e le dimensioni del disastro (e che il consulente tecnico Dottor FRANCESCHI, avvalendosi dei parametri definiti dall'Agenzia Europea per l'Ambiente – EEA - nel rapporto tecnico n. 15/2011 "Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe", ha calcolato, per gli anni presi in esame dalla consulenza epidemiologica, in relazione ai ricoveri e decessi, in Euro 746.988.732 sulla base del modello matematico ed in Euro 894.197.656 sulla base del modello a recettore).

Le osservazioni che precedono inducono a ritenere che la libera disponibilità, da parte degli indagati, dell'impianto industriale, quantomeno nelle sue componenti ad olio combustibile e carbone (risulta estraneo al procedimento il gruppo funzionante a gas) e quindi delle fonti di emissioni descritte, potrebbe determinare l'aggravamento o comunque la protrazione del reato.

Nessun dubbio che si tratti di un pericolo attuale e concreto, alla luce delle plurime violazioni delle prescrizioni contenute nell'AIA e nei titoli autorizzativi precedenti descritte nella parte motiva.

Per quanto premesso è assolutamente necessario disporre il sequestro preventivo, indispensabile per interrompere la condotta criminosa attraverso la cessazione dell'attività dei gruppi a carbone VL3 e VL4 (ferma restando l'irrelevanza, nel presente procedimento, del gruppo VL5).

Tenuto conto della pregressa condotta della società che gestisce l'impianto, la quale, a parte le altre inottemperanze, non ha provveduto nei termini stabiliti dall'AIA alla collocazione dello SME ed alla calibratura del medesimo (tant'è che i dati del sistema di controllo non appaiono attendibili), la scrivente non ritiene sufficiente ai fini di cui sopra autorizzare la prosecuzione dell'attività dei gruppi a carbone subordinandola alla installazione di un sistema SME che consenta di controllare la riduzione ed il mantenimento delle emissioni nei limiti delle MTD.

Appare infatti assai probabile (per non dire certo) che il gestore, non diversamente da quanto ha fatto sino ad oggi, cerchi in ogni modo di rinviare *sine die* l'adempimento richiesto, in tal modo vanificando l'esigenza (che il sequestro vuole soddisfare) di ridurre le emissioni pericolose dell'impianto, scongiurando il protrarsi del danno per l'ambiente e la salute.

Peraltro, ove la "Tirreno Power S.p.A." provvedesse all'installazione di un sistema di controllo adeguato, da calibrare e monitorare ad opera di uno o più tecnici nominati da questo Giudice, ai quali andrebbe anche affidato il compito di accertare, attraverso i controlli giornalieri dello SME, che i gruppi a carbone VL3 e VL4 siano gestiti in modo da mantenere le emissioni nei limiti delle MTD, potrà provvedersi al dissequestro dei detti impianti.»

Ecco quindi i fatti e le ragioni del provvedimento del GIP che ha accolto l'istanza della Procura. Qui, in questo Decreto di Sequestro (mai impugnato), i termini della questione. Termini, come i fatti oggettivi alla base della decisione, ben noti alla politica, alle pubbliche amministrazioni, ai sindacati che, invece hanno perseguito, come Tirreno Power ad ignorarli, operando per permettere la reiterazione del reato, ovvero per consentire a Tirreno Power di poter procedere con la devastazione dell'ambiente e della salute, seminando ancora altri malati e morti.

2. Sapevano ma tutelavano (e tutelano) cause ed autori del disastro doloso

2.1 Gli Enti Locali - i COMUNI DI VADO LIGURE e QUILIANO

Gli Enti Locali (COMUNE DI VADO LIGURE e COMUNE DI QUILIANO) nel precedente ciclo amministrativo pur a conoscenza della pericolosità dei gruppi a carbone della Centrale TIRRENO POWER omettevano - nella persona dei Sindaci - di procedere nell'adozione di proprio autonomo provvedimento di chiusura delle attività inquinanti e quindi nocive, omettendo di adempiere al dovere di tutela della salute pubblica (stabilito dalla normativa nazionale) e di applicazione del principio di precauzione (sancito dalle norme UE).

I due COMUNI infatti avevano a disposizione una Perizia giurata² che indicava chiaramente la situazione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica. E' una Perizia datata 1 LUGLIO 2011. In quel documento sono evidenziate le norme vigenti ed i provvedimenti autorizzativi che regolavano (o meglio dire: avrebbero dovuto regolare) l'attività della TIRRENO POWER. I due Sindaci però non hanno notato che quelle norme e quelle disposizioni autorizzative, con le prescrizioni vincolati, erano sistematicamente violate da TIRRENO POWER.

Proprio per questa omissione dei Sindaci di Vado Ligure e Quiliano, **Attilio CAVIGLIA e Alberto FERRANDO**, che non ottemperavano al loro dovere di tutela della salute pubblica (obbligo di Legge), la **Casa della Legalità – Onlus** procedeva a presentare una **formale denuncia** a loro carico alla Procura di Savona, in data **13 SETTEMBRE 2011**.

Infatti **nella qualità di Sindaco sono organo responsabile dell'Amministrazione Comunale** ed ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 **sono legittimati ad adottare ordinanze urgenti in presenza di un pericolo imminente ed attuale.**

Tale potere si coniuga con la responsabilità attribuita al Sindaco per la tutela dell'incolumità dei cittadini, ovvero della salute e dell'igiene pubblica.

Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, è legittimato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento ambientale, in quanto detiene i poteri di cui all'art. 13, comma 2, Legge 833/1978.

La norma assegna quindi legittimamente al Sindaco il potere di ordinare la cessazione di attività lavorative nocive e dannose per la salute pubblica, ovviamente finché non siano stati adottati gli strumenti ed i meccanismi atti ad eliminare la situazione di pericolo e danno.

Inoltre il più recente D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, con l'art. 3-ter ha introdotto nella legislazione italiana il **principio della “precauzione”**, previsto dalle normative europee.

Nello specifico l'art. 3-ter del Codice dell'Ambiente sancisce che:

“La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

Il citato art. 174, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea stabilisce che:

“La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi

² Il testo integrale della Perizia è disponibile al link:

http://casadellalegalita.info/doc/TP/ANALISI_CRITICA_PeriziaGiurata.pdf

ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo”.

CAVIGLIA e **FERRANDO** non potevano quindi eludere di operare per la tutela della salute pubblica, ovvero non potevano eludere il principio di precauzione. Un loro collega, come il Sindaco di Civitavecchia, proprio sulla base di questo dovere, del potere attribuitogli dalla Legge e del “principio di precauzione” promosse un'Ordinanza per la chiusura della centrale a carbone che sorgeva nel territorio del suo Comune³.

Loro, **CAVIGLIA** e **FERRANDO**, pur consapevoli della situazione di inquinamento prodotta dalla **TIRRENO POWER**, risultante da tempo evidente, con i pesanti sforamenti ai limiti di Legge delle emissioni inquinanti degli impianti, così come anche evidenziato da innumerevoli segnalazioni da parte di organizzazioni sociali, di medici e dalla stampa, pur pienamente consapevoli della situazione di pericolo potenziale e reale per la salute pubblica derivante dall'inquinamento prodotto dagli impianti della centrale **TIRRENO POWER** di Vado Ligure e Quiliano, omettevano ogni sorta di intervento ed anzi, come meglio si vedrà di seguito, operavano con il chiaro (e dichiarato) fine di permettere a **TIRRENO POWER** di continuare nella condotta di disastro ambientale e sanitario che, infatti, nel 2014 condurrà il GIP (come abbiamo visto) ad adottare il provvedimento di sequestro dei gruppi a carbone della **TIRRENO POWER** con conseguente stop all'attività degli stessi.

Gli Enti Locali (**COMUNE DI VADO LIGURE** e **COMUNE DI QUILIANO**) in sede di rilascio **AIA 2012** (progetto di ampliamento con realizzazione nuovo impianto VL6) **avevano, quindi, assecondato il rilascio di ampi limiti di emissione degli inquinanti da parte di TIRRENO POWER, anche oltre ai limiti di Legge, ovvero in violazione dei limiti normativi.** Tale fatto veniva ammesso pubblicamente dall'allora sindaco di Vado Ligure, CAVIGLIA Attilio.

Anche in questo caso la **Casa della Legalità** procedeva ad integrare la denuncia già presentata nel 2011 per documentare tale responsabilità grave, mettendo in evidenza quanto dichiarato dal **CAVIGLIA Attilio**, allora Sindaco di Vado Ligure, pubblicamente.

In particolare si evidenziava quanto affermato da **CAVIGLIA** in relazione alla discussione e definizione del rilascio dell'AIA richiesta da **TIRRENO POWER**.

Parlando di quanto da lui, Sindaco di Vado Ligure, aveva richiesto (e non richiesto) in sede AIA, ammetteva che non aveva richiesto il rispetto dei limiti previsti: **“IO NON LI HO CHIESTI”** ed aggiungeva chiaramente che **il rispetto dei limiti BREF significherebbe “LA CHIUSURA DELLA CENTRALE”.**

Lo stesso **CAVIGLIA** aggiungeva poi: **“QUASI TUTTI I LIMITI SONO STATI RISPETTATI, ECCETTO DUE”.** Precisava ulteriormente che nell'ambito della procedura di rilascio dell'AIA si è operato **“CERCANDO DI STARE NEI LIMITI DI LEGGE”** ribadendo quindi che se avessero chiesto il rispetto dei limiti la centrale avrebbe dovuto chiudere (**“SE AVESSIMO DATO 200 DI EMISSIONI DI CO (SO2) QUESTA AZIENDA NON AVREBBE POTUTO ANDARE AVANTI”**).⁴

Sempre in tale dibattito pubblico - del **14 novembre 2012** – sollecitato dalle domande sulla mancata indicazione dei limiti di Legge nelle prescrizioni⁵, il **CAVIGLIA** ammetteva ancora che **“LE PRESCRIZIONI CHE NON RISPETTANO SONO DUE”.** A confermare tale aspetto – ed omissione dei doveri d'ufficio da parte dei Sindaci – vi è anche la dichiarazione del Responsabile

3 Il testo integrale dell'Ordinanza del Sindaco di Civitavecchia è disponibile al link:

http://www.genovaweb.org/PRESCRIZIONE_DI_DIVIETO_CENTRALE_DI_CIVITAVECCHIA_01.pdf

4 Le dichiarazioni del Sindaco sono stato documentato dal giornalista Mario Molinari ed è disponibile nel video su youtube al link: <http://www.youtube.com/watch?v=5hG7Lcr0ZKI>

5 Anche in questo caso il giornalista Mario Molinari ha documentato le dichiarazioni in questione al link: <http://www.youtube.com/watch?v=NXe3VmJ3Hew>

Tutela Ambiente del Comune di Vado Ligure, **Sandro BERUTTI**, che affermava: ***“SOPRATTUTTO UNA, QUELLA DEL CO. LE ALTRE NON CI RIESCONO PERCHE' NON HANNO I... SIA LE STRUTTURE CHE I DEPURATORI ADATTI.”***

Il Sindaco CAVIGLIA ribadiva che il limite dei 200 la TIRRENO POWER non lo può rispettare. Sempre il CAVIGLIA ammetteva che nelle osservazioni presentate dai COMUNI di VADO LIGURE e QUILIANO, nell'ambito della procedura AIA, non ci sono indicazioni in merito alla SO2.

Il CAVIGLIA – che non ha adottato alcun provvedimento per fermare gli impianti inquinanti della TIRRENO POWER, che rientravano nelle sue competenze e nei suoi doveri di tutela della salute, come abbiamo già visto - affermava, sempre nella discussione sull'omessa disposizione per il rispetto dei parametri di Legge, che ***“IL MOTIVO PER CUI REGIONE E PROVINCIA NON HANNO VOLUTO ENTRARE NEL MERITO DI ALTRE COSE E' PERCHE' ALTRE COSE AVREBBERO PORTATO ALLA CHIUSURA DELLA CENTRALE”***.

Ed ancora, sempre il CAVIGLIA, insisteva⁶: ***“AD UN CERTO PUNTO E' USCITO FUORI IN MODO PALESE, CHE SE NOI AVESSIMO DATO 200 DI EMISSIONI DI CO, QUESTA AZIENDA NON AVREBBE POTUTO ANDARE AVANTI... SE NOI AVESSIMO DATO 200 (VALORE EU) AI LIMITI DI CONCENTRAZIONE DI SO2 TIRRENO POWER CHIUDEVA.... NESSUNO HA CHIESTO LA CHIUSURA DI TIRRENO POWER... I TECNICI COSA CI HANNO PROPOSTO? CI HANNO PROPOSTO... DI PASSARE DAI LIMITI IN CONCENTRAZIONE AI FLUSSI DI MASSA... TI LASCIO USCIRE COME ESCI ADESSO: A 390 (MG/nMq SO2) MA NON PUOI SUPERARE I 16.000 (ANNUI). IN PIU' COSA ABBIAMO FATTO? ABBIAMO DATO IL LIMITE SEMESTRALE...”***.

In questo caso ultimo caso, il CAVIGLIA, non solo ammetteva quindi la piena consapevolezza che in allora (NOVEMBRE 2012) la Centrale della TIRRENO POWER superava i limiti, ma indicava anche l'escamotage per permettere che tale sfioramento possa perpetuarsi.

Se non fosse ancora sufficiente il CAVIGLIA, sempre in quella giornata del novembre 2012 proseguiva: dichiarando che non potevano essere posti alla TIRRENO POWER i limiti di emissione previsti dalla Legge, nell'ambito della procedura AIA, da parte dei Sindaci, ed aggiungeva: ***“SOLO SE CI FOSSE STATA DA PARTE DELL'ASL QUALCOSA CHE CI AVESSE MESSO IN CONDIZIONE DI POTER DIRE 'C'E' QUALCOSA CHE NON VA”***. A tale già “curiosa” interpretazione il Sindaco CAVIGLIA pronunciava una dichiarazione che indicherebbe una omissione da parte della ASL finalizzata a tutelare TIRRENO POWER dall'ipotesi di chiusura per l'emissione di livelli inquinanti superiori ai limiti di Legge. Infatti, il sindaco CAVIGLIA dichiarava, testualmente: ***“L'ASL NON ANDAVA A DARE QUESTE COSE PERCE' SAREBBE STATA LA CHIUSURA DELLA CENTRALE”***. Ribadiva, il CAVIGLIA, quindi che indicando le prescrizioni dei limiti di Legge avrebbe causato la chiusura della Centrale non è una “illazione” ma ***“QUESTA E' UNA DELLE COSE CHE GIRAVANO IN QUELLE RIUNIONI”*** (riferendosi alle riunioni per la procedura relativa all'AIA richiesta dalla TIRRENO POWER), e che tali cose erano state dette dai ***“TECNICI DEL MINISTERO”***.⁷

Proprio sulla base di queste dichiarazioni che mettevano in evidenza un atteggiamento palese da parte di diversi soggetti pubblici volto a tutelare gli interessi di TIRRENO POWER a discapito della tutela dell'ambiente e della salute, come **Casa della Legalità** non ci si limitava ad indicare le dichiarazioni del CAVIGLIA, ma è richiesto, con l'integrazione alla Denuncia già presentata, alla Procura di Savona di procedere in merito alle omissioni ed altri reati commessi da molteplici

⁶ Ancora documentalmente dalla registrazione effettuata dal giornalista Mario Molinari:

http://www.youtube.com/watch?v=HC8a_6aMD7M

⁷ Sempre documentato dal giornalista Mario Molinari:

<http://www.youtube.com/watch?v=tQLaG6-H8UQ>

soggetti operanti nell'ambito di **ASL, ARPAL, PROVINCIA DI SAVONA, REGIONE LIGURIA e MINISTERO DELL'AMBIENTE.**

Gli stessi Enti Locali (**COMUNE DI VADO LIGURE e COMUNE DI QUILIANO**), nella loro nuova composizione elettiva conseguente alle elezioni amministrative del 2014, **ancor più consapevoli della pericolosità per ambiente e salute dei gruppi a carbone della Centrale TIRRENO POWER, assumevano una posizione di acquiescenza alla pretesa di TIRRENO POWER di ottenere l'annullamento del provvedimento di Sequestro dei gruppi a carbone, con il chiaro fine di poter reiterare il reato contestato.** Omettevano di richiamare **TIRRENO POWER** al rispetto dei limiti di Legge, ovvero alle prescrizioni (vincolanti) che erano state disattese nel tempo, alla necessità di adottare gli interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Tale posizione assunta dagli Enti Locali (**COMUNE DI VADO LIGURE e COMUNE DI QUILIANO**) si è cristallizzata in modo inequivocabile nella fase di **revisione dell'AIA** richiesta da **TIRRENO POWER**. In particolare gli Enti Locali richiedevano in tale procedura la concessione a TIRRENO POWER di limiti inquinanti maggiori (meno restrittivi) rispetto a quelli indicati dal Ministero dell'Ambiente, ignorando – di fatto – il pericolo reale e potenziale dei gruppi a carbone della Centrale TIRRENO POWER, nonché le perpetuate omissioni di TIRRENO POWER rispetto alle precedenti prescrizioni AIA, nonché agli obblighi di Legge. Procedevano solo a seguito della certa posizione assunta dalla REGIONE LIGURIA (contraria a limiti stringenti volti alla tutela della salute e dell'ambiente) ad esprimersi come COMUNI con un parere favorevole ai limiti restrittivi proposti per il rinnovo anticipato dell'AIA, ma si prestavano immediatamente al tentativo – che meglio si vedrà di seguito – di ottenere dal GOVERNO l'adozione di provvedimenti (NON previsti dalle norme!) per soddisfare il desiderato di TIRRENO POWER, ovvero per permettere a questa la reiterazione dei gravi reati contestati dalla Procura di Savona.

Sulla responsabilità dei **Sindaci di Vado Ligure e Quiliano** si può ancora sottolineare che documentalmente, emerge anche nell'ambito degli Atti Parlamentari.

Nella **seduta della CAMERA DEI DEPUTATI del 21 MARZO 2014**⁸, rispondendo ad un Interrogazione parlamentare su **TIRRENO POWER**, illustrata dal Deputato On. Massimo FIORIO, il **Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO**, nell'ambito della propria risposta in Aula ha risposto, tra l'altro, che:

- la centrale termoelettrica in questione, di proprietà della Tirreno Power Spa è attualmente costituita da due sezioni tradizionali (VL3 e VL4) da 300 megawatt ciascuna, alimentate a carbone, alle quali si aggiunge una sezione a ciclo combinato (VL5) da 760 megawatt elettrici alimentata a gas metano.

Il 5 marzo 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato la Tirreno Power Spa a realizzare presso la stessa centrale una nuova sezione alimentata a carbone, denominata VL6 e caratterizzata da una potenza elettrica di 460 megawatt.

Il succitato provvedimento autorizzativo è stato rilasciato secondo i dettami della legge n. 55 del 2002, a seguito di un complesso procedimento amministrativo che ha visto il coinvolgimento degli enti locali, quali regione e comuni territorialmente interessati, nonché delle amministrazioni statali poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini che, nell'ambito del procedimento, hanno espresso le proprie valutazioni in merito

⁸ Seduta n. 195 – il resoconto stenografico è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/trascrizione-seduta-parlamentare-TP.pdf>

E' stato inoltre pubblicato un estratto audio-video della seduta dal giornalista Mario Molinari in cui sono evidenziati i passaggi percepiti come estremamente significativi della risposta del Sottosegretario On. Vela:

<https://www.youtube.com/watch?v=CYnhNI-LqUA>

all'iniziativa e alla sua compatibilità con il territorio. Condizioni imprescindibili per il rilascio del titolo autorizzativo sono state: una valutazione della compatibilità ambientale favorevole e una positiva intesa regionale.

- L'autorizzazione concessa dal Ministero dello sviluppo economico, il 5 marzo 2012, ha riguardato esclusivamente l'installazione di una nuova sezione presso la centrale in questione, modificando, quindi, il sito produttivo di Vado Ligure, dal punto di vista impiantistico e, naturalmente, variandone il valore della potenza installata, mentre per quanto attiene le modalità di esercizio è intervenuto il Ministero dell'ambiente con proprio decreto di «Autorizzazione integrata ambientale » (AIA).

- Ciò premesso, si osserva che le verifiche connesse all'effettivo impatto ambientale che la centrale ha sul territorio circostante non interessano esclusivamente il Ministero dell'Ambiente quale autorità preposta al rilascio dell'AIA, ma devono necessariamente coinvolgere tutti i soggetti pubblici titolari di specifici poteri in materia di tutela dell'ambiente e della salute.

Infatti, la tempistica di ammodernamento degli impianti, è stata definita, in sede di istruttoria di AIA, anche con l'accordo dei sindaci dei comuni di Vado Ligure e Quiliano. Entrambi hanno dato atto in Conferenza dei servizi che tutte le richieste formulate e che riguardavano la tutela della salute erano state accolte; dunque, il parere negativo, a cui si riferiscono gli interpellanti, era confermato esclusivamente per ragioni non attinenti ai profili sanitari.

- È bene ricordare comunque che, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di circostanze sopravvenute successivamente al rilascio dell'AIA, il sindaco può chiedere in ogni momento al Ministero di verificare la necessità di riesaminare l'AIA, così come analoga possibilità di richiedere il riesame dell'AIA spetta, a norma dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale. Finora – è bene precisare – nulla è pervenuto al Ministero in tal senso.

Appare quindi confermato quanto denunciato e documentato dalla Casa della Legalità – con anche gli audio delle dichiarazioni del CAVIGLIA sopra richiamate -, ovvero che i SINDACI in carica di VADO LIGURE e QUILIANO hanno omesso di richiedere il rispetto dei parametri di Legge per le emissioni e quindi il dovere primario di tutela della salute e dell'ambiente, perpetuando tale OMISSIONE, nella consapevolezza piena delle violazioni delle prescrizioni e dei limiti di Legge, nonché nella consapevolezza sugli effetti inquinanti dannosi per ambiente e salute delle emissioni della centrale TIRRENO POWER, anche evitando di chiedere di riesaminare l'AIA.

2.2 Il Governo

Le normative vigenti (a cui nemmeno il Governo può sottrarsi) stabiliscono l'iter delle **procedure AIA** e per quanto concerne la **Centrale TIRRENO POWER** di Vado-Quiliano l'iter si era espletato in modo regolare, con la concessione del rinnovo dell'AIA nei termini e con le prescrizioni poi indicate formalmente ed ufficialmente nel **Decreto Ministero dell'Ambiente n° 323 del 31/12/2014**⁹.

I parametri indicati in detto Decreto rispondono al necessario e prevalente obbligo di tutela della salute e dell'ambiente, nel pieno rispetto delle normative vigenti, anche in considerazione dei dati disponibili e ad oggi non confutati sia derivanti dalla Perizia della Procura della Repubblica di Savona, nonché anche dai rilievi **ISPRA** che avevano condotto a **diverse diffide formali da parte del Ministero dell'Ambiente** per violazioni evidenti delle prescrizioni¹⁰ (anche pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Ambiente¹¹), nonché, in ultimo alla **sospensione dell'AIA** con **Decreto del Ministero dell'Ambiente 157 del 6 giugno 2014**¹².

Al **GOVERNO**, così come agli **ENTI LOCALI** ed in particolar modo alla **REGIONE LIGURIA** ed **ARPAL**, non possono non essere anche note le **annotazione ISPRA** e le **DIFFIDE del Ministero dell'Ambiente** che, guardando al solo 2014, dimostrano senza margini di dubbio **l'assoluta e reiterata volontà di TIRRENO POWER di non adempiere alle prescrizioni imposte ed ai rilievi promossi da ISPRA, nonché ai richiami contenuti nelle DIFFIDE del**

9 Testo integrale Decreto Ministero 323/2014:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/decreto-rinnovo-aia.pdf>

10 - ISPRA – PROPOSTA DI DIFFIDA - Prot. 8106 del 21/02/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0004686.PDF

- ISPRA – PROPOSTA DI DIFFIDA - Prot. 10375 del 07/03/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0006376.PDF

- **DIFFIDA** – MINISTERO DELL'AMBIENTE – Prot. 6543 del 11/03/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0006543.PDF

- **DIFFIDA** – MINISTERO MINISTERO DELL'AMBIENTE – Prot. 7122 del 14/03/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0007122.PDF

- **DIFFIDA** – MINISTERO DELL'AMBIENTE – Prot. 7268 del 17/03/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0007268.PDF

- **DIFFIDA** – MINISTERO DELL'AMBIENTE – Prot. 8915 del 28/03/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0008915.PDF

- ISPRA – RISCONTRO - Prot. 19882 del 13/05/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0014129.PDF

- ISPRA – RISCONTRO - Prot. 20144 del 14/05/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0014464.PDF

- **DIFFIDA** – MINISTERO MINISTERO DELL'AMBIENTE – Prot. 14632 del 16/05/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0014632.PDF

- ISPRA – PROPOSTA DI DIFFIDA - Prot. 22464 del 29/05/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0016798.PDF

- **DIFFIDA** – MINISTERO MINISTERO DELL'AMBIENTE – Prot. 16828 del 30/05/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0016828.PDF

- **DIFFIDA** – MINISTERO MINISTERO DELL'AMBIENTE – Prot. 17588 del 05/06/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0017588.PDF

- ISPRA – RISCONTRO - Prot. 27495 del 03/07/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0022176.PDF

- ISPRA – RISCONTRO - Prot. 35783 del 05/09/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0028570.PDF

- ISPRA – RISCONTRO - Prot. 35735 del 05/09/2014

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DIFFIDE/DVA-00_2014-0028620.PDF

11 I documenti citati sono pubblicati alla pagina internet del Ministero al seguente link:

<http://aia.minambiente.it/AttuazionePub.aspx?id=5183#sthash.AIBXD03r.dpuf>

12 Decreto Ministero dell'Ambiente – Sospensione AIA relativa ai gruppi VL3 e VL4 della TIRRENO POWER:

http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/dm_06_06_2014_157.pdf

pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente al link

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_06_06_2014_157.pdf

Ministero dell'Ambiente¹³ a cui ha fatto seguito la Sospensione dell'AIA per i gruppi VL3 e VL4 così come disposta dal Ministero dell'Ambiente con il citato Decreto 157/2014¹⁴.

In prossimità delle festività natalizie, il **23 DICEMBRE 2014**, il **GOVERNO**, come risulta da **Comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁵**, ha proceduto ad un incontro con l'A.D. della TIRRENO POWER (**Massimiliano SALVI**), i sindaci di VADO LIGURE (**Monica GIULIANO**) e **QUILIANO (Alberto FERRANDO)**, l'assessore allo Sviluppo Economico della REGIONE LIGURIA (**Renzo GUCCINELLI**), le rappresentanze sindacali (**CGIL, CISL, UIL, UGL**), la **RSU aziendale**, nonché il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (**Graziano DELRIO**), il Ministro dello Sviluppo Economico (**Federica GUIDA**) ed il Ministro dell'Ambiente (**Gian Luca GALLETTI**).

Nel **predetto incontro** presso PALAZZO CHIGI si legge nel citato e richiamato **Comunicato ufficiale** che: **“alla luce dell’impegno dell’azienda ad investire nell’ambientalizzazione degli impianti, si è registrata una piena disponibilità da parte del Governo, nell’ambito delle proprie competenze, ad individuare le più opportune soluzioni che consentano, in una ragionevole scansione temporale, la ripresa dell’attività degli impianti”**;

Tale dichiarazione evidenzia quindi che il **GOVERNO** assume come “reale” la disponibilità (dichiarata) della **TIRRENO POWER** ad investire nell'ambientazione degli impianti, quando invece **tale disponibilità risulta smentita non solo dall'assenza di intervento da parte di TIRRENO POWER alle modifiche degli impianti della Centrale di Vado e Quiliano dalla stessa proposti nel tempo e mai mantenuti, ma anche dall'assenza totale di adozione degli interventi richiesti dal GIP al fine di poter accogliere l'istanza di dissequestro dei gruppi VL3 e VL4.** Risulta, inoltre, altresì smentita – la disponibilità dichiarata da TIRRENO POWER - dalle stesse dichiarazioni in sede di revisione AIA di TIRRENO POWER che ammette l'impossibilità di **rispettare i limiti di emissioni imposte – per la tutela della salute e dell'ambiente – così come indicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 323/2014.** Come abbiamo visto nel primo capitolo, inoltre, questo “dettaglio” è ampiamente richiamato e documentato nel Decreto di Sequestro emesso dal GIP di Savona in data 11 marzo 2014.

Risultano inoltre molteplici dichiarazioni anche pubbliche da parte della stessa TIRRENO POWER secondo cui non esiste possibilità di continuare l'attività di produzione con gli impianti della Centrale di Vado Ligure rispettando i limiti di emissione imposti, nonché l'ammissione sul fatto che nemmeno le MTD possano essere applicate a detti loro impianti.

Al **GOVERNO** non possono inoltre essere sfuggiti nemmeno **i continui e ripetuti atteggiamenti concreti della TIRRENO POWER di violazione delle prescrizioni (vincolanti) contenute nella precedente AIA** (e per cui il Ministero dell'Ambiente ha promosso molteplici richiami e diffide, nonché, in ultimo, in data **6 giugno 2014** anche la formale **Sospensione AIA per i gruppi VL3 e VL4** con l'apposito Decreto Ministeriale già citato);

Il principio di Legalità (e del Diritto) prevede che **in caso di mancato rispetto delle prescrizioni vincolanti scatti la “decadenza” dell'AIA e non certo, quindi, una modifica delle norme per piegarle alle esigenze di chi perpetua nella violazione delle prescrizioni vincolante che si era impegnato a rispettare.**

La posizione assunta dal **GOVERNO**, così come traspare dal testo del **Comunicato Ufficiale** citato e richiamato, appare quindi un **tentativo di modifica delle norme così da annullare di fatto quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 323/2014 per permettere deroghe ai limiti di**

13 Indicate e linkate in nota 10

14 Indicato e linkato in nota 12

15 Il Comunicato Ufficiale del Governo pubblicato al link:

<http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=77538>

emissione stabiliti;

In merito a detta ipotesi di intervento del **GOVERNO**, chiaramente volto ad aggirare l'applicazione della Legge vigente e quindi destinato ad interferire con il potere giudiziario, annullando di fatto gli effetti del provvedimento di sequestro disposto dal GIP di Savona, si ritiene che se attuato configuri un provvedimento illegittimo, come tra l'altro sottolineato pubblicamente anche dal Presidente emerito della Corte Suprema **Ferdinando Imposimato** di cui si riportano le testuali parole:

“i decreti correttivi o esplicativi in materia ambientale sono stati spesso imbrogli legislativi o amministrativi per giustificare provvedimenti illegittimi, specie per sanare situazioni contrarie alla legge o alle direttive europee. Sono spesso inganni mediante "decreti legge correttivi" per legalizzare l'illegalità. E' una prassi consolidata dei vari Governi, per proteggere interessi economici.

*Per la **Centrale TIRRENO POWER** il metodo mi sembra lo stesso: anche in questo caso sembra che si faccia ricorso a un imbroglio. Per evitare questo bisogna fare ricorso contro il decreto; i cittadini devono denunciare il fatto alla magistratura, anche servendosi di esperti che dimostrino come "i decreti correttivi" siano vere e proprie falsificazioni della verità. Noi vigileremo per accertare la verità e denunciare ogni espediente che possa portare ad attentare alla salute e all'ambiente".*

Oltre a quanto come Casa della Legalità avevamo già documentato ed ulteriormente integrato all'Autorità Giudiziaria, è ancora da ribadire che il GOVERNO con le strutture Ministeriali (oltre che i **COMUNI** e la **REGIONE LIGURIA**), era nella piena consapevolezza delle gravi inadempienze di TIRRENO POWER.

Si deve sottolineare che il precedente GOVERNO (Governo LETTA) era stato informato documentalmente in merito, anche attraverso un incontro a Savona della “Rete Savonese Fermiamo il Carbone” con l'allora **Ministro dell'Ambiente Andrea ORLANDO**, ed allo stesso modo, come già si è visto, anche l'attuale **GOVERNO (Governo RENZI)** è stato posto nelle condizioni di essere nella piena conoscenza delle gravi violazioni perpetuate da TIRRENO POWER.

Oltre alle **comunicazioni, diffide e osservazioni** formali già richiamate ed illustrate, vi sono state informazioni dirette trasmesse sia a **Matteo RENZI** (poi divenuto **Presidente del Consiglio**), sia al **Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano DELRIO**.

A **Matteo RENZI** era stata inviata ampia documentazione sulla situazione della **TIRRENO POWER** dalla “**Libreria Ubik**” di Savona, con anche uno schema ripreso dalla stampa locale, estremamente esplicativo dei livelli di inquinamento prodotti dalla Centrale di Vado-Quiliano.

Tralasciando ogni altro dettaglio in merito a detta documentata informazione fornita al **RENZI** (nel 2012) visto che in allora, comunque, non ricopriva ruolo di Governo, si deve invece evidenziare quanto prodotto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano DELRIO in data 17 DICEMBRE 2014 conseguentemente all'annunciato incontro del “TAVOLO TIRRENO POWER” presso Palazzo Chigi.

Con invio attraverso pec agli indirizzi istituzionali del **GOVERNO** ed in particolare della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in data **17 DICEMBRE 2014**, l'associazione “**Uniti per la Salute**”, anche a nome della “Rete Savonese Fermiamo il Carbone”, informava dettagliatamente il Sottosegretario DELRIO in merito alle pesanti e perpetuate inadempienze di TIRRENO POWER, nonché anche rispetto ai gravi reati imputati a TIRRENO POWER.

In particolare nella comunicazione in questione¹⁶ si legge:

¹⁶ Testo di trasmissione e della comunicazione integrale al Sottosegretario DELRIO è disponibile al link:

“(…)

Da quanto appreso dagli organi di stampa detto “Tavolo” [“Tavolo Tirreno Power” ndr] sarebbe stato indetto per mettere **“sotto esame una possibile correzione all'AIA per la centrale di Vado che l'azienda ritiene troppo restrittiva soprattutto per quanto riguarda l'accensione degli impianti a gas e i tempi stretti per la realizzazione della copertura del carbonile”** E per **“trovare un'intesa per far ripartire l'azienda dopo la concessione dell'AIA. TIRRENO POWER che è impossibilitata ad impiegare il gas per far ripartire i gruppi a carbone sequestrati a marzo e al tempo stesso chiede correzioni anche sulle tempistiche per la copertura del parco carbonile”** “... è convocato a Roma, alla Presidenza del Consiglio, un incontro con tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. A presiedere il tavolo sarà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio. Sarà questa la sede per capire se l'AIA verrà riconfermata tale e quale oppure se si potrà aprire un confronto sui tempi di applicazione”

Sulle motivazioni di detta convocazione i media hanno poi riportato le dichiarazioni del **Presidente della Regione Liguria [BURLANDO Claudio, ndr] “Ci eravamo rivolti alla Presidenza del Consiglio perché secondo noi si tratta di un tema nazionale che riguarda la necessità di criteri omogenei per le emissioni delle centrali in tutta Italia”**.

Ora, tali motivazioni della riunione appaiono francamente anomale rispetto a quanto previsto dalle normative europea e nazionale per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, che non ci pare contemplare un ruolo del Consiglio dei Ministri per la “correzione” dei contenuti dell'autorizzazione definiti dai competenti organismi tecnico-scientifici, allo scopo di venire incontro alle esigenze dichiarate del richiedente l'autorizzazione stessa.

Nel merito della vicenda ci sia consentito rammentare che l'Autorità Giudiziaria (il GIP presso il Tribunale di Savona) nel marzo scorso ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo, tuttora vigente, delle due sezioni a carbone di questa centrale ritenendo congiurato il delitto di cui all'art. 434, comma 2, C.P., ossia il disastro consumato, a fronte di una situazione di gravissimo danno ambientale e sanitario.

Gli esiti davvero drammatici, sul piano ambientale e ancor più su quello della salute pubblica, delle ricerche condotte dai consulenti tecnici incaricati dalla Procura di Savona (ad oggi non smentite da alcuno, malgrado alcuni scomposti attacchi sulla stampa) sono evidentemente conseguenti alla collocazione della centrale Tirreno Power in piena area urbana densamente popolata (...)

Da qui l'assoluta necessità in sede di AIA di tener conto della situazione ambientale e sanitaria locale, considerando le assolute specificità del territorio in cui l'impianto è inserito.

(...)”

2.3 I fatti inerenti la REGIONE LIGURIA chiaramente propensa nel favorire la reiterazione del reato da parte di TIRRENO POWER

Come già dettagliatamente denunciato anche all'Autorità Giudiziaria come Casa della Legalità, **la REGIONE LIGURIA era pienamente consapevole delle gravi inadempienze ed omissioni di TIRRENO POWER** (consistenti nelle perpetuate e molteplici violazioni delle prescrizioni AIA – prescrizioni vincolanti), **nonché anche del grave danno ambientale e sanitario prodotto dagli impianti della TIRRENO POWER VL3 e VL4.** In particolare, come evidenziavamo in allora alla Procura della Repubblica:

Il fatto che **TIRRENO POWER**, con i propri gruppi a carbone attivi, **NON rispettasse le prescrizioni ed i limiti di Legge era a piena conoscenza delle Pubbliche Amministrazioni territoriali e regionali** (COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI QUILIANO, REGIONE LIGURIA).

a) documento REGIONE LIGURIA – Dipartimento Ambiente – Settore V.I.A.
(Prot. 88667/959 datato 3 LUGLIO 2007 – **DELIBERA GIUNTA 658/07 -**)¹⁷
Inoltrato a: Tirreno Power Spa; Ministero Ambiente – Commissione VIA;
COMUNE DI VADO LIGURE; Provincia di Savona.

Esaminando il documento in questione si rileva che:

La nota del **Ministro Ambiente** (MATTM) n. 10541/VIA/A.O.13.B del giorno **8.10.2001** dava una **serie di prescrizioni condizionanti nella procedura di esclusione dalla VIA** per la costruzione del gruppo a turbogas e concludeva – ultime 2 righe **“la verifica di ottemperanza delle suddette prescrizioni ... è demandata alla Regione Liguria”**.

Sulla richiesta di VIA per il potenziamento della centrale, il **Comitato Tecnico Regionale** (parere 134/214 del **5 giugno 2007** – versione integrale¹⁸) e poi la **Giunta regionale** (con le DGR 658 del 19.06.2007 e 1117/2009 del 6.08.2009) **esprimevano parere contrario anche perché era stato sottolineato l'aspetto delle prescrizioni** (vedesi pag. 4 del documento di cui alla nota 17).

Sullo stesso documento (ovvero la Delibera 658/2007) vi è il parere del Comitato Tecnico Regionale che ne costituisce il supporto e qui si legge chiaramente ***“mancato riscontro dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni del Min. Ambiente condizionanti l'esclusione della Via del nuovo gruppo a ciclo combinato”*** (vedesi pag. 17 del documento di cui alla nota 17).

Nel documento in questione ci sono molte altre argomentazioni che sostengono il no della Regione al nuovo gruppo. Motivazioni di cui molte crediamo sussistano ancora, tuttavia **nel 2011 la Regione cambia atteggiamento** (non ci risulta un pronunciamento del Comitato Tecnico che lo supporti) e **concede l'accordo per il nuovo gruppo**.

Ma anni prima (nel 2007) era entrato in funzione il gruppo a turbogas precisamente: messa a regime del ciclo combinato 3 dicembre 2007 - esercizio commerciale 20 dicembre 2007 (Dichiarazione ambientale TP

¹⁷ Il documento è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Delibera-Giunta-Regione-658-2007.pdf>

¹⁸ Il documento è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Integrale-VIA-Regione-2007.pdf>

relativa al 2007).

Le PRESCRIZIONI condizionanti sono state, ovviamente, disattese e ignorate nonostante fossero ben note.

La mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni è attestata dalla stessa Regione Liguria nella DGR 262 del 14.03.2011 (atto ben a conoscenza dei anche dei COMUNI di VADO LIGURE e QUILIANO e dei due Sindaci in carica, visto che viene richiamato nella Perizia giurata commissionata dagli stessi). Nel DGR 262/2011¹⁹ si legge:

"Rilevato che in relazione al problema dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA (D.M.A. 10541/8-10-2001 recepite da D.MAP 7/9-05-2002), relative all'autorizzazione del gruppo a ciclo combinato a metano, la situazione risulta la seguente:

a) parco carbonile: sono state effettuate varie ipotesi ma non è, mai stato presentato un progetto che contenga l'unica misura idonea a ridurre le emissioni del parco carbonile quale la sua integrale copertura;

b) consumi d'acqua: dovevano ridursi da un milione ad 800.000 mc. Già prima dell'ampliamento;

c) teleriscaldamento: anche in questo caso è una prescrizione chiaramente inevasa. Ad oggi risulta necessario conoscere i costi pubblici e la spesa per i cittadini (in quanto il progetto a suo tempo presentato dall'azienda conteneva costi di utenza assolutamente insostenibili e fuori mercato) e sgombrare il campo da ipotesi palesemente irrealizzabili;

d) rumore: non risulta effettuato alcun intervento di riduzione come peraltro già richiesto nell'esclusione alla VIA del 2001, risulta necessario un progetto di contenimento dell'inquinamento acustico;

e) riduzione emissioni rispetto alla previgente autorizzazione del 1993, è stata riproposta nell'ambito della richiesta della nuova unità VL6 e non ancora attuata."

Le prescrizioni condizionanti indicate dal Ministero dell'Ambiente nella nota citata 10541/VIA/A.O.13.B del 8.10.2001 prevedevano che “la verifica di ottemperanza” era “demandata alla Regione Liguria”, ma nonostante questo la Regione – come si è visto - acquisisce il dato delle inadempienze da parte di TIRRENO POWER - così come tale dato è acquisito dai Sindaci dei Comuni di VADO LIGURE e QUILIANO – senza che però si proceda per tali violazioni.

Nel Verbale della Conferenza di Servizi del 13.07.2011, la Regione Liguria ha assunto la seguente posizione²⁰ (vedesi pag. 5 del documento di cui alla nota 20):

¹⁹ Il documento è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Delibera-Giunta-Regione-262-2011.pdf>

²⁰ Il documento è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Verbale-conf-servizi-2011.pdf>

"Il rappresentante della Regione Liguria, nella persona della Dr.ssa MINERVINI, chiarisce che in effetti alcuni adempimenti non risultano ancora portati a termine. Si ritiene comunque che la questione potrà essere sanata, in quanto assorbita automaticamente dalle nuove prescrizioni che saranno imposte in sede di autorizzazione della nuova sezione a carbone (VL6)".

Nello stesso Verbale il rappresentante del Ministero dell'Ambiente ha precisato di seguito:

"come il suo Dicastero sia stato sempre dinamico ed operativo nell'attività volta alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni sull'esistente sezione a ciclo combinato; in particolare, il Ministero dell'Ambiente avrebbe sollecitato in più occasioni la Regione Liguria per conoscere l'esito della verifica di ottemperanza, relativamente alle prescrizioni di competenza regionale, così come assegnate direttamente dallo stesso provvedimento DSA/a054/VIAA.01.13.B dell'8 ottobre 2001."

Se quindi è documentato e inconfutabile che COMUNI e REGIONE fossero pienamente consapevoli che le prescrizioni condizionanti poste (nel 2001) non erano state ottemperate dal TIRRENO POWER, nessun provvedimento veniva posto in essere da parte dei Sindaci e da parte della Regione nonostante la competenza ed i doveri di Legge.
(...)"

b) in data 07 LUGLIO 2011 era stata presentata dai Comitati una diffida a Ministeri ed Amministrazioni nella quale è stato espressamente richiesto che fosse "data pubblica conferma della ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui al provvedimento n. 10541/VIA/A.0.13.B dell'8 ottobre 2001 (esclusione dalla procedura di VIA del progetto di trasformazione delle sezioni 1 e 2 a ciclo combinato a gas), con produzione della documentazione comprovante la verifica di ciascuna prescrizione, debitamente firmata dal funzionario pubblico responsabile incaricato delle verifiche, completa delle date in cui dette verifiche sono state effettuate, nonché i verbali dei relativi sopralluoghi. Si ricorda che detto impianto a ciclo combinato è entrato in esercizio nel lontano 2007".

In effetti risulterebbe che la Regione Liguria con note del 28.11.2011 e n. PG/2011/171198 del 12.12.2011 e il MATTM con la nota prot. n. 0001476, abbia dichiarato l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni. (dopo 4 anni all'entrata in servizio del turbogas)

Non risultava alcuna risposta a quanto richiesto dai comitati con la citata diffida del 7.7.2011 in particolare la "documentazione comprovante la verifica di ciascuna prescrizione, debitamente firmata dal funzionario pubblico responsabile incaricato delle verifiche, completa delle date in cui dette verifiche sono state effettuate, nonché i verbali dei relativi sopralluoghi."

c) Come si era già evidenziato per le dichiarazioni del Sindaco di VADO LIGURE, CAVIGLIA, era piena consapevolezza dei Sindaci (e degli altri soggetti coinvolti nella procedura AIA in Conferenza dei Servizi) che i limiti di emissioni concessi a TIRRENO POWER erano ben superiori e sarebbero rimasti ben superiori anche con il nuovo impianto rispetto ai limiti dettati dalle norme.

A pagina 193 del PIC con evidenziati i valori dati dall'AIA per il nuovo gruppo VL6²¹ dove si vede che per il CO sono stati dati limiti ben superiori alle MTD - limite MTD 50 - limite concesso AIA 120mg/Nm3

A pagina 187 dl PIC riferita invece ai vecchi gruppi 3 e 4 dove l'AIA per il CO concede 250 mg/Nm3²²

La questione dl CO monossido di carbonio è di estremo interesse anche alla luce della relazione documentata dal dottor Ghirga dell'ISDE²³.

Inoltre a pagina 26 del Decreto del GIP del Tribunale di Savona, proprio in relazione al CO scrive:

“... In particolare, in relazione al CO, “per tutti gli anni non è fornito alcun valore di emissione per il CO; ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 in monitoraggio in continuo del CO non è obbligatorio, ma il decreto MAP n. 7/2002 di autorizzazione, lo ha prescritto (art. 2 punto 11 del decreto)” ...”

Questo particolare aspetto dimostra non solo la consapevolezza delle violazioni dei limiti stabiliti dalla norma ma anche, per tutti gli anni, l'assoluta mancanza di monitoraggio PRESCRITTO (e quindi da effettuare), con totale acquiescenza alla violazione da parte dei COMUNI e della REGIONE LIGURIA.

Nel già citato **Verbale della Conferenza dei Servizi presso il Ministero, del 13 LUGLIO 2011**, oltre alla **MINERVINI**, interveniva direttamente l'assessore **GUCCINELLI Renzo**, che quindi era pienamente a conoscenza delle criticità esistenti e che, come abbiamo visto, erano ben note. Allora come oggi il **GUCCINELLI** faceva il finto tonto. **Infatti se abbiamo già visto che era la stessa TIRRENO POWER che affermava nella richiesta di AIA per il nuovo impianto (il VL6 che mai ha realizzato) che NON era possibile ridurre l'impatto inquinante (con danno all'ambiente ed alla salute) dei vecchi gruppi a carbone (i VL3 e VL4) – lo ricorda, come abbiamo visto, anche il GIP nei suoi Provvedimenti – il GUCCINELLI in quella riunione della Conferenza dei Servizi, oltre ad esprimere il parere favorevole della Giunta Regionale al progetto di TIRRENO POWER, affermava chiaramente una prospettiva falsa (adeguamento dei vecchi gruppi a carbone alle MTD quando nel progetto in discussione – su cui si esprimeva a favore – dichiarava che era impossibile tale adeguamento alle MTD per quei vecchi gruppi) e comunque rinviando nel tempo futuro la cessazione dell'impianto obsoleto e fonte delle emissioni nocive. Affermava, infatti, che: “solamente al 9° anno sarà valutata, da parte della Regione medesima, la fattibilità degli eventuali interventi da porre in essere sul secondo dei due gruppi a carbone, sempre sulla base di un nuovo progetto che lo adegui, comunque, alle MTD...”**

La **REGIONE LIGURIA**, specificatamente nelle persone del **Direttore Dipartimento Ambiente** dott.ssa **MINERVINI Gabriella**, del **Presidente della Giunta** Ing. **BURLANDO Claudio** e dell'**Assessore allo Sviluppo Economico GUCCINELLI Renzo**, sono pienamente consapevoli della pericolosità ambientale e sanitaria delle emissioni della **TIRRENO POWER**. Lo erano da tempo, come si è anche già evidenziato, oltre che per quanto si documenterà ancora di seguito.

La **REGIONE LIGURIA**, nelle persone di detti responsabili, **ha inoltre certamente ben presente quanto indicato nella Perizia della Procura della Repubblica di Savona**, nonché anche quanto riportato nei **Provvedimenti del GIP di Savona²⁴**, ampiamente ripresi anche dalla stampa.

21 L'estratto in questione è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/estratto-pic-a.pdf>

22 L'estratto in questione è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/estratto-pic-b.pdf>

23 Il documento integrale è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/isde.pdf>

24 <http://www.casadellalegalita.info/doc/TirrenoPowerordinanza.pdf>

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/PROVVEDIMENTO-GIP.pdf>

In particolare i suddetti **MINERVINI, BURLANDO e GUCCINELLI**, titolari di funzioni pubbliche, erano a conoscenza delle conseguenze sulla salute e sull'ambiente delle attività degli impianti a carbone della Centrale **TIRRENO POWER**, chiaramente evidenziati dai dati – ad oggi mai smentiti da alcun studio attendibile – indicati dallo stesso GIP di Savona nei citati e richiamati Provvedimenti ed in particolare che:

- la direzione e gestione della **TIRRENO POWER** di Vado e Quiliano avveniva:

*“utilizzando i gruppi a carbone VL3 e VL4 in violazione delle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi (in particolare Decreto di esclusione della VIA Nazionale 10541/VIA/A.0.13.B e Decreto n. 7/2002) e con valori emissivi nettamente superiori a quelli resi possibili dalle migliori tecniche disponibili (cosiddetto BAT – Best Available Techniques – o, in italiano MTD), sia prima che dopo il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonostante i dati in possesso della società documentassero già un diffuso danno all'ambiente circostante, così commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale e sanitario, evento effettivamente verificatosi nelle aree di ricaduta delle emissioni della centrale, come provato dalle indagini ambientali ed epidemiologiche espletate, che hanno evidenziato un aumento della morbidità e della mortalità, **esclusivamente attribuibile alle emissioni della centrale**, quantificabile in:*

- 1. un numero di ricoveri per patologie respiratorie nei bambini pari a **353 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 457 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta attraverso le campagne di rilevamento del biocaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2010;*
- 2. un numero di ricoveri per asma nei bambini pari almeno a **94 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 129 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 e il 31.12.2010;*
- 3. un numero di ricoveri di adulti per malattie respiratorie e cardiache pari ad almeno **1.675 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 2.097 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2005 e il 31.12.2010;*
- 4. un numero di morti per malattie cardiovascolari pari almeno a **251**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 335 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2007;*
- 5. un numero di morti per malattie respiratorie pari almeno a **103**, ove si considerino le mappe di ricaduta elaborate attraverso modelli matematici, e **pari a 92 casi**, ove si considerino le mappe di ricaduta determinate attraverso le campagne di rilevamento del bioaccumulo nei licheni, nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2007;*
- 6. un numero di ricoveri e di decessi proporzionalmente equivalenti ai predetti anche negli anni di esercizio successivi;*
- 7. un danno all'ambiente, come provato dalla grave rarefazione lichenica nelle aree limitrofe alla centrale termoelettrica e di ricaduta delle emissioni della stessa;*
tutte patologie, eventi letali e danno ambientale, attribuibili esclusivamente alla Centrale, di entità tale da assumere le dimensioni del disastro, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.”

- **GOSIO** e **D'ELIA**, rispettivamente Direttore Generale e Capo Centrale di **TIRRENO POWER** di Vado e Quiliano:

“in concorso tra loro, nelle rispettive qualità indicate (...), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, non osservavano le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero dell'Ambiente alla società TIRRENO POWER SPA in data 14 dicembre 2012, e segnatamente:

1) non provvedevano all'istallazione, sul camino E2, relativo ai gruppi a carbone VL3 e VL4, del misuratore di portata e di monitoraggio in continuo previsto al punto 3 del § 10 dell'AIA;

2) non rispettavano il cronoprogramma previsto dall'AIA, in particolare in relazione all'inizio dei lavori di costruzione del gruppo VL6, quale condizione vincolante per il rilascio di altre prescrizioni di maggior favore nel periodo intermedio;

3) utilizzavano O.C.D. (olio combustibile denso) con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in violazione di quanto prescritto dal § 10.2 del PIC (parere istruttorio conclusivo) dell'AIA;

4) violavano le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dell'AIA n. 227 del 14/12/2012 (“mancato rispetto dei limiti prescritti alle emissioni al paragrafo 10.3.1 del parere istruttorio”); ed invero il sistema di monitoraggio in continuo asservito all'emissione del gruppo 4 (VL4), registrava un valore in concentrazione come media oraria del parametro polveri 'POL' pari a 74,262 mg/Nm3 (superiore al limite di concentrazione come media oraria di 20 mg/Nm3);

5) violavano le prescrizioni di cui al punto 10.3.1 co. 7 del Parere Istruttorio Conclusivo costituente parte integrante dell'AIA, superando in data 16 ottobre 2013 il valore limite di emissione in concentrazione relativamente al parametro “metalli su polveri” ed in particolare per il parametro “cromo e suoi composti”.”.

La **REGIONE LIGURIA**, così come gli **ENTI LOCALI** ed il **GOVERNO**, non possono inoltre ignorare che:

a) il Decreto di sequestro preventivo **NON** è stato oggetto di alcuna impugnazione;

b) nel Decreto di sequestro preventivo (**NON IMPUGNATO**) si legge:

“ove la 'TIRRENO POWER SpA' provvedesse all'installazione di un sistema di controllo adeguato, da calibrare e monitorare ad opera di uno o più tecnici nominati da questo Giudice, ai quali andrebbe anche affidato il compito di accertare, attraverso i controllori giornalieri dello SME, che i gruppi a carbone VL3 e VL4 siano gestiti in modo da mantenere le emissioni nei limiti delle MTD potrà provvedersi al dissequestro dei detti impianti”

c) il **GIP di Savona** nel proprio provvedimento del **28 aprile 2014**, con cui veniva respinta l'istanza di “esercizio temporaneo dei Gruppi VL3 e VL4 per la rimozione del carbone ossidato presente nel carbonile”, scriveva che non si poteva autorizzare tale esercizio provvisorio:

“in assenza di un progetto complessivo che” dimostrasse “la volontà della società TIRRENO POWER di provvedere alle modifiche strutturali dei gruppi sequestrati idonee al raggiungimento del rispetto dei limiti emissivi delle MTD – Migliori Tecniche Disponibili – (e della successiva analisi di fattibilità e sostenibilità di detto progetto da parte dell'Autorità Giudiziaria)”

d) nel Provvedimento del **GIP di Savona** del 20 luglio 2014 si legge che:

“sulla base di quanto sopra la società ha proposto “una duplice tipologia di

interventi: di tipo gestionale straordinario e manutentivo (Prima fase), nonché di tipo strutturale (Seconda fase)”, nell’ambito di un progetto che – secondo la istante – dovrebbe agire “sulle prestazioni ambientali con un percorso virtuoso in due fasi, che da subito (con la Prima fase) porterebbe “le emissioni ben al di sotto dei limiti previsti dall’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale n.d.r.) in vigore e praticamente già in linea con le MTD per raggiungere poi, con interventi di tipo strutturale (Seconda fase) valori ampiamente all’interno dei range delle MTD normalmente previste” (...);

orbene, esaminati gli atti del procedimento (ivi compresi quelli intervenuti o comunque acquisiti nel frattempo, ed in particolare il **Decreto n. 157 del 6 giugno 2014 con il quale il Ministro per l'Ambiente ha disposto la sospensione dell'AIA a suo tempo concessa alla TIRRENO POWER SpA per la gestione della centrale di Vado Ligure** nonché il “Piano di ristrutturazione finanziaria” approvati dal Consiglio di Amministrazione della detta società rispettivamente il 28 ottobre ed il 13 novembre 2013), **questo Giudice (che pure ha inteso valutare l'istanza con particolare favore, tenuto conto delle gravi ricadute occupazionali che potranno seguire al suo rigetto) reputa sulla base delle considerazioni di seguito espresse, che la medesima non possa essere accolta.**

Invero, balza subito agli occhi come la società di gestione, dopo aver dichiarato, nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'AIA, che i vecchi gruppi a carbone VL3 e VL4 non sarebbero risultati ulteriormente migliorabili in termini di prestazioni ambientali (cft. lo studio di impatto ambientale depositato nella procedura per la realizzazione del nuovo gruppo a carbone VL6) **nell'istanza in esame sostenga il contrario.**

Altrettanto deve rilevarsi per quanto riguarda la possibilità di accensione a metano degli impianti a carbone, intervento definito irrealizzabile nello studio di fattibilità presentato nell'aprile 2013 “in quanto tecnicamente ed economicamente non sostenibile” e inserito fra i miglioramenti promessi nella seconda fase del crono programma (...).

Altro elemento di rilievo è il fatto che nel programma proposto la TIRRENO POWER ha definitivamente accantonato il progetto di realizzazione del nuovo gruppo VL6, alla costruzione del quale, pure, era stata subordinata l'autorizzazione a continuare l'esercizio, rigidamente vincolato nei tempi, dei due gruppi attualmente esistenti: si noti che proprio il mancato tempestivo avvio dei lavori per la realizzazione di tale nuovo gruppo (ritenuta “condizione indefettibile per ridurre le emissioni pericolose dell'impianto nella sua attuale configurazione e dunque per scongiurare eventuali danni per l'ambiente e la salute”: così, testualmente, lo schema di decreto ministeriale di sospensione temporanea dell'esercizio, da parte del Ministero dell'Ambiente, del Decreto n. 157 del 6 giugno 2014 di sospensione dell'AIA: “fino alla data di comunicazione da parte del gestore dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione VL6 ovvero in alternativa, fino alla conclusione positiva del procedimento di nuovo esame dell'AIA”, quest'ultimo avviato dallo stesso Ministero con nota del 12 maggio 2014.

La considerazione da ultimo svolta introduce un altro elemento di criticità del progetto depositato dalla società istante, la quale ha vincolato il rispetto del “cronoprogramma alla ripresa dell'esercizio delle unità a carbone nel mese di maggio-giugno 2014” (cosa di fatto impossibile, essendo stata l'istanza in esame depositata a metà del mese di maggio e tenuto conto dei necessari tempi tecnici) e subordinato la cronologia della seconda fase all’“ottenimento del titolo autorizzativo relativo al progetto presentato entro il 31/12/2014”, con la precisazione che lo “slittamento di tale data comporterà una pari traslazione temporale

nell'applicazione dei limiti della seconda fase” (...).

In altre parole, l'avvio ed il completamento del programma sono subordinati dal gestore ad attività procedurali e decisioni di merito della Pubblica Amministrazione, finendo pertanto per cadere nel campo dell'incertus quando et incertus an.”

Tali dati riportati dal GIP nel Provvedimento citato ed in parte riportati testualmente, così come le Diffide del Ministero dell'Ambiente, i rilievi dell'ISPRA ed in ultimo il Decreto 157/2014 con cui si disponeva la sospensione dell'AIA per i gruppi VL3 e VL4, sono Atti conosciuti dai funzionari e Amministratori della REGIONE LIGURIA (MINERVINI, BURLANDO e GUCCINELLI) ma venivano sistematicamente ignorati dagli stessi con il chiaro fine di assecondare le richieste di TIRRENO POWER di poter riattivare i gruppi VL3 e VL4 con quindi la possibilità di reiterazione dei gravi reati contestati e pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.

In sede di Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente per la nuova istanza di AIA presentata da TIRRENO POWER (in cui si era esclusa la realizzazione del VL6, nonché si richiedevano deroghe ai limiti di emissione ed agli obblighi già previsti dalla precedente AIA e non rispettati da TIRRENO POWER) la REGIONE LIGURIA, con il GUCCINELLI Renzo, procedeva ad esprimere **voto contrario** alle prescrizioni predisposte dal MINISTERO DELL'AMBIENTE, con **il fine di assecondare le rivendicazioni della TIRRENO POWER chiaramente volte alla ripresa dell'attività dei gruppi VL3 e VL4 con conseguente reiterazione dei gravi reati contestati e quindi grave pregiudizio e danno all'ambiente ed alla salute.**

Il voto contrario espresso dalla REGIONE LIGURIA, nella persona di GUCCINELLI Renzo, alle **prescrizioni AIA** volte alla necessaria tutela dell'ambiente e della salute, avveniva in data **4 DICEMBRE 2014**, e veniva chiaramente evidenziato nel **Comunicato Ufficiale del Ministero dell'Ambiente**²⁵. Nello stesso **Comunicato del Ministero** si legge: “*Nel corso della seduta si è registrato il solo dissenso della regione Liguria, per la parte relativa alle emissioni in atmosfera, ritenendo la regione sotto il solo profilo ambientale la compatibilità della previsione richiesta dal gestore di adeguamento dell'impianto in due fasi con il piano regionale di qualità dell'aria, trattandosi di impianto esistente*” ed ancora che: “***La Regione peraltro ha rilevato come la sua posizione non tiene conto delle criticità sanitarie***”.

In data **5 DICEMBRE 2014** (ovvero il giorno seguente al voto contrario espresso in Conferenza dei Servizi per l'AIA relativa a TIRRENO POWER) il GUCCINELLI Renzo presentava all'approvazione della Giunta Regionale, quale Assessore competente, il nuovo “PEAR” (**PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE**) della REGIONE LIGURIA, relativo agli anni **2014-2020**.

Il “PEAR” della REGIONE LIGURIA è, tra l'altro, sottoposto a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) e, come si legge in uno dei documenti del “PEAR 2014-2020”, “***L'autorità competente di riferimento per la valutazione è individuata a livello regionale e le funzioni sono svolte dal Dipartimento Ambiente, attraverso il Coordinamento tecnico del settore che si occupa di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). A supporto consultivo dell'Autorità Competente la norma istituisce una sezione del Comitato tecnico regionale per il territorio (CTRT) specificamente competente in materia di VAS***”.

Con la **Delibera – esecutiva ai sensi di legge - n° 1517 del 5 DICEMBRE 2014** la **Giunta Regionale ha adottato lo Schema di “Piano Energetico Ambientale Regionale 2014-2020”, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Relazione di Incidenza ed alla Sintesi non tecnica.**

²⁵ Testo del Comunicato Ufficiale al link:

<http://www.minambiente.it/comunicati/tirreno-power-dalla-conferenza-di-servizi-libera-al-rinnovo-anticipato-dellaia-dissenso>

Il **Presidente della Giunta**, in carica e presente alla riunione di Giunta, risulta essere **BURLANDO Claudio**. L'**Assessore promotore della proposta di Delibera**, in carica e presente alla riunione di Giunta, risulta essere **GUCCINELLI Renzo**. Il **Direttore del Dipartimento Ambiente**, con competenza in merito, risulta essere la **MINERVINI Gabriella**.

In detto "PEAR" della **REGIONE LIGURIA** adottato²⁶, su proposta del **GUCCINELLI**, con la citata **Delibera della Giunta Regionale 1517/2014** (già sottoposto a valutazione da parte della struttura facente capo al **Dipartimento Ambiente**) indica chiaramente che **vi è piena coscienza del pesantissimo impatto ambientale** (con quindi danno per ambiente e salute) **della Centrale TIRRENO POWER**.

Nello stesso documento approvato dalla Delibera di Giunta si legge:

"La seguente Tabella 20 riporta la sintesi delle emissioni inquinanti in atmosfera generate dal settore energetico in Liguria..."

L'inquinamento atmosferico maggiormente incidente emesso dal settore energetico (70% rispetto al totale regionale) è l'SOx (ossido di zolfo), la cui forte incidenza in regione è attribuibile all'impiego prevalente di carbone contenente zolfo per la generazione elettrica.

E viene quindi riportata la **Tabella 20**:

Inquinante	Quantità emesse	Quota rispetto al totale regionale
	t/anno	%
SOx	8232	69,6
NOx	6136	17,2
CO	2942	5
COVNM	69	0,2
PM10	127	2,6
PM2,5	70	1,7

Tabella 20- Emissioni inquinanti in atmosfera del settore energetico.
Fonte: Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA, 2013).

"Relativamente ai Gas Serra responsabili dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani, l'analisi dei dati del 2008 su scala regionale (vedi tabella 21) evidenzia in particolare che l'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti energetiche (in cui sono comprese le centrali termoelettriche liguri) è il macrosettore che apporta le maggiori emissioni di anidride carbonica (60,4% della CO2 emessa in Liguria).

Da notare che i valori delle emissioni di gas climalteranti, in particolare della CO2 emessi dal settore energetico sono perfino superiori ai totali delle emissioni di CO2 determinati attraverso il bilancio energetico secondo l'approccio standard IPCC."

E viene quindi riportata la **Tabella 21**:

Gas climalterante	Quantità emesse	Quota rispetto al totale regionale
	t/anno	%
CO ₂	9'863'305	60,4%
CH ₄	155	0,6%
N ₂ O	61	14,8%

Tabella 21 - Emissioni di gas climalteranti del settore energetico – Liguria anno 2008.
Fonte: Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA, 2013).

²⁶ I documenti del PEAR della REGIONE LIGURIA sono disponibili ai seguenti link:

http://www.casadellalegalita.info/doc/PEARL/PEAR2014_2020definitivo.pdf

http://www.casadellalegalita.info/doc/PEARL/RapportoAmbientalePEARL_definitivo_rev30_10_2014.pdf

http://www.casadellalegalita.info/doc/PEARL/ValutazioneIncidenza_PEARL_definitivo.pdf

Risulta pertanto una palese e pesante contraddizione tra il voto espresso dal **GUCCINELLI Renzo**, a nome della **REGIONE LIGURIA**, il **4 DICEMBRE 2014** alla **Conferenza dei Servizi per l'AIA di TIRRENO POWER** (voto contrario alle prescrizioni rigorose volte alla tutela ambientale e della salute) ed il documento presentato in data **5 DICEMBRE 2014** dallo stesso **GUCCINELLI** all'approvazione della Giunta Regionale (il **PEAR della REGIONE LIGURIA**) in cui si indica chiaramente quale principale e pesante fonte inquinante della Regione Liguria la combustione del carbone.

Su detto documento del **“PEAR” della REGIONE LIGURIA** si evidenziano, al contempo, alcuni particolari che si ritengono degni di nota:

- **NON è in alcun modo indicato che i gruppi VL3 e VL4 della Centrale TIRRENO POWER sono posti sotto sequestro giudiziario;**

- **NON è indicato che siano aperti procedimenti penali per gravi reati a carico di TIRRENO POWER per la gestione della Centrale in questione;**

- **NON è indicato che TIRRENO POWER ha rinunciato al progetto di realizzazione del nuovo gruppo VL6** ed anzi si indica che tale impianto è programma in due occasioni mentre in una afferma che sia stato “sospeso”:

a pag. 54 si legge: *“a Vado Ligure il progetto di ampliamento che prevede la realizzazione del gruppo a carbone VL6 con tecnologia a vapore USC – UltraSuperCritico ed il rifacimento dei gruppi esistenti a carbone, è attualmente sospeso.”*

a pag. 55 si legge: *“Prevista costruzione sezione VL6 a vapore USC (UltraSuperCritical) da 460 MW alimentata a carbone”*

a pag. 56 si legge: *“la costruzione del nuovo gruppo VL6 a carbone da 460 MWe previsto dal cronoprogramma esposto nel DEC-MIN-0000227 per la centrale Tirreno Power di Vado Ligure. Se realizzato, l'avviamento dell'unità VL6 prevista nel 2017 comporterebbe emissioni aggiuntive di ossidi di azoto pari a 1060 t/anno, di monossido di carbonio pari a circa 1500 t/anno, di ossidi di zolfo pari per circa 1000 t/anno e di 124 t/anno di particelle sospese PM10.”*

- **NON sono indicate le gravi violazioni alle prescrizioni vincolanti previste dalle precedenti AIA da parte di TIRRENO POWER.**

Sempre in riferimento alla Centrale TIRRENO POWER nel medesimo Documento deliberato dalla Giunta Regionale si legge:

“La Centrale Termoelettrica di Vado Ligure è costituita da due vecchie unità a carbone da 330 MW cadauna, ed una più recente unità a ciclo combinato di taglia pari a 800 MW, che utilizza due turbogas alimentati a gas naturale. Il nuovo modulo a ciclo combinato, entrato in esercizio commerciale nel corso del 2007, è stato realizzato sostituendo una vecchia unità alimentata a carbone ed olio combustibile.”

“L'Azienda ha richiesto una modifica anticipata dell'AIA che prevede solo interventi sui gruppi esistenti al fine di migliorarne le prestazioni ambientali.”

Se traspare chiaramente da tale Documento - adottato con Delibera 1517/2014 della Giunta Regionale - il tentativo della REGIONE LIGURIA di “coprire” le gravi irregolarità della TIRRENO POWER (che non solo hanno condotto alle Diffide da parte del Ministero

dell'Ambiente, alla Sospensione dell'AIA per violazione delle prescrizioni con conseguente obbligo di sospensione delle attività dei gruppi VL3 e VL4 definito con il già citato Decreto 157/2014 del Ministero dell'Ambiente, ma anche al Sequestro giudiziario disposto per i gravi reati contestati), nello stesso documento **si evidenzia ancora una volta la volontà di far credere che sussista un carattere “strategico” della Centrale TIRRENO POWER** (e delle altre centrali a carbone liguri), quando invece la Centrale TIRRENO POWER non è in alcun modo inserita tra gli impianti strategici del Paese.

TIRRENO POWER non risulta in alcun modo nell'elenco degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, predisposto ed aggiornato da TERNA²⁷.

Nel PEAR della REGIONE LIGURIA adottato dalla Giunta (a pag. 54) invece si legge:

*“Soltanto poco più della metà dell’energia elettrica prodotta dalle tre centrali termoelettriche presenti in regione (508 ktep su 960 ktep prodotti) viene effettivamente consumata all’interno del territorio regionale. Il resto viene esportato verso le altre regioni del Nord-Italia attraverso la rete di trasmissione nazionale ed è all’origine dell’evidente forte divario fra i consumi finali di energia ed i consumi di fonti primarie di energia. **Pertanto, fornendo energia elettrica alla regione e al resto d’Italia, le tre centrali della regione (Vado Ligure, Genova, Savona) svolgono un’importante funzione per la Liguria e per il Paese.**”*

Ed ancora **in riferimento alle centrali a carbone liguri** (compresa quella ENEL di Genova per cui è già prevista la dismissione!) si legge (sempre a pag. 54):

*“che forniscono **un servizio energetico fondamentale per il Nord-Italia**”*

27 TERNA - Elenco impianti strategici relativo all'anno 2014:

<http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=113822>

TERNA - Elenco impianti strategici relativo all'anno 2013:

<http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=105540>

2.4 Ulteriori elementi che dimostrano la piena consapevolezza da parte di REGIONE LIGURIA, ENTI LOCALI e GOVERNO delle irregolarità della TIRRENO POWER e del danno e pregiudizio per ambiente e salute

1) Tra le molteplici iniziative della “**RETE SAVONESE FERMIAMO IL CARBONE**” e della **varie associazioni ambientaliste nazionali** vi sono numerose e documentate “**DIFFIDE**” inviate ai diversi soggetti Istituzionali ed Amministrativi locali e nazionali. In tali “DIFFIDE”, già certamente nella disponibilità dell'A.G., sono stati indicati e prodotti elementi documentali che portavano (ulteriormente) a conoscenza dei destinatari le gravi irregolarità della TIRRENO POWER nonché i gravi danni prodotti ad ambiente e salute.

Se già abbiamo parzialmente documentato in merito nelle già depositate integrazioni alla Denuncia, a titolo puramente indicativo si integra in merito richiamando qui una delle tante documentate “**DIFFIDE**” inviate alle Autorità Preposte. Nello specifico si tratta di quella inviata in data **13 OTTOBRE 2014** dalla pec dell'**Ufficio Legale del WWF ITALIA** alla posta certificata (pec) di: **MINISTERO DELL'AMBIENTE, REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI SAVONA, COMUNE DI VADO LIGURE e COMUNE DI QUILIANO** ²⁸.

Nella stessa, sottoscritta da WWF ITALIA, LEGAMBIENTE e GREENPEACE, si legge:

- Che con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA 2014 0013773 del 12/5/2014 è stato avviato il procedimento per il rinnovo anticipato dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 14/12/2012 (...) relativa alla Centrale Termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure – Quiliano;
- Che il nuovo assetto impiantistico proposto dall'azienda non prevede affatto l'adeguamento delle emissioni dell'impianto a quelle associate alle migliori tecnologie disponibili (cd. BAT) previste dal documento europeo sui grandi impianti di combustione (cd. Bref), con riferimento ai gruppi alimentati a carbone;
- Che in detto procedimento non possono e non debbono essere ignorati i risultati delle recenti indagini svolte su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona sugli impatti sanitari ed ambientali verificati sul territorio – studi assolutamente affidabili e super partes – imputabili all'esercizio dei due gruppi a carbone di cui con il progetto presentato si vorrebbe continuare l'esercizio (sine die) ed il conseguente decreto di sequestro dei medesimi due gruppi a carbone da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (...);
- Che nel medesimo procedimento amministrativo di rinnovo dell'AIA si deve necessariamente tener conto dei clamorosi risultati emersi dallo studio ARPAL pubblicato nel 2010 che evidenzia elevatissimi livelli di inquinamento riscontrati nei sedimenti marini alla foce del Quiliano (foce cui affluiscono gli scarichi della centrale);
- (...)
- Che la particolare ubicazione dell'impianto in esame, collocato a ridosso delle aree residenziali di Vado Ligure e Quiliano, con una situazione ambientale e sanitaria allarmante, come accertato nei predetti studi ed indagini, impone l'applicazione di valori di emissione degli inquinanti più rigorosi di quelli associati alle migliori tecnologie disponibili, ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 4-ter e dell'art. 29 septies del d.lgs. 152/2006;
- (...)
- DIFFIDANO**
- le SS.LL. dal non ottemperare alle sopracitate normative a tutela della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente, e, in particolare, del rilasciare un provvedimento autorizzativo

28 Il testo della Diffida in questione è disponibile al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Diffida-associazioni-nazionali.pdf>

con limiti emissivi degli inquinanti superiori a quelli associati alle migliori tecnologie disponibili previste dal documento europeo sui grandi impianti di combustione (...)

Sempre in sede di Conferenza dei Servizi relativamente al procedimento per l'AIA anticipata richiesta da TIRRENO POWER (quindi a conoscenza dei diversi soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, tra cui anche la **REGIONE LIGURIA**) sono anche giunte **Osservazioni formali**. Tra queste quelle inviate in data **16 NOVEMBRE 2014** da parte delle già citate **associazioni ambientaliste nazionali** e da “**Uniti per la Salute**” (anche in questo caso inviate via pec)²⁹. Nelle stesse, presentate in Audizione alla Conferenza dei Servizi in data 18 NOVEMBRE 2014 (come indicato nell'Oggetto del citato allegato) si indicava chiaramente:

“2. Problematica SME

Si ribadisce che l'azienda nella richiesta di rinnovo evidenzia che intende apportare migliorie al fine di contenere l'impatto delle emissioni: risulta tuttavia evidente come sia sostanzialmente inutile stabilire dei limiti alle emissioni quando non vi sia l'assoluta certezza della affidabilità dei sistemi di misurazione. A questo proposito deve essere tenuto nella massima attenzione quanto evidenziato da pag. 43 dell'Ordinanza di Sequestro sui controlli effettuati dal NOE di Genova: “rilevava come dagli stessi fosse emersa la inattendibilità e la modificabilità dei dati forniti dallo SME circostanza particolarmente grave in quanto in grado di inficiare i dati di tale sistema e quindi di non far ritenere validi e credibili i dati delle emissioni fornite dallo stesso”

Questo punto viene considerato essenziale anche dal comunicato del Comitato Tecnico Scientifico che è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente alla voce osservazioni e di cui si riporta uno stralcio:

“La questione assume importanza assoluta dal momento che per verificare la quantità e la qualità di inquinanti emessi, una misurazione corretta e indiscutibile risulta fondamentale.

E' opportuno ricordare che nel decreto AIA n 227 del 14/12/2012 erano chiaramente previsti 3 misuratori SME: uno all'uscita di ognuno dei due gruppi ed uno al camino. La modifica richiesta dall'azienda e avallata dal Ministero, quindi, di fatto va ad eliminare il misuratore a camino, importantissimo elemento necessario per verificare l'effettiva emissione di inquinanti: come recita il piano di monitoraggio e controllo P.M.C. di ISPRA allegato all'AIA, si tratta infatti del “sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni per la misura delle concentrazioni di NOx, CO, SO2 e polveri”.

Lo stesso ISPRA, con nota del dicembre 2013, precisando che i tre SME furono prescritti in sede di AIA ha affermato che “la soluzione proposta dal Gestore non è equivalente a quella prescritta” giungendo a segnalare al Ministero dell'Ambiente con nota del 21.02.2014: “la necessità di prescrivere al gestore l'installazione dello SME al Camino E2, stante la non documentata affidabilità de funzionamento SME sui tratti VL3 e VL4”

Quanto sopra è stato avvalorato dalla perizia del dott. Stefano Raccanelli (di cui questo Comitato ha avuto copia) nella quale è chiaramente documentata la correttezza e la necessità della prescrizione del misuratore a camino.”

Si ritiene generica e per nulla esaustiva la risposta a pag. 115 del PIC alle osservazioni già presentate circa lo SME. Si ritiene inoltre carente e contraddittorio quanto prescritto a pag. 116 ai punti 3 e 4.

Infatti al punto 3 di pag. 119 si parla di SME installati sui due camini, potendo lasciare intendere che si tratti di SME alla sommità, invece dal PMC relativo al PIC ottobre 2014 non risulterebbero misuratori a camino (pare evidente trattarsi di SME alle emissioni dei gruppi VL3 e VL4 alla base del camino esattamente come già richiesto dall'azienda come

²⁹ Pec di trasmissione e testo Osservazioni formali del 16 novembre 2014 disponibili al link:

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-16112014.pdf>

modifica non sostanziale).

Viene citato poi un ente pubblico che dovrebbe verificare la “congruità del posizionamento di sistemi di misura”: ci pare paradossale! L'ente pubblico si è già espresso chiarissimamente ed è nientemeno che ISPRA con nota del dicembre 2013, dove precisando che i tre SME furono prescritti in sede di AIA ha affermato che la soluzione proposta dal Gestore “non è equivalente a quella prescritta” e con la citata nota al Ministero dell'Ambiente del 21.02.2014 ribadisce “la necessità di prescrivere al gestore l'installazione dello SME al Camino E2, stante la non documentata affidabilità nel funzionamento degli SME si tratti VL3 e VL4”.

Quindi pare fuorviante e assai dilatoria la prescrizione del punto 4 in quanto esiste ed è applicabile da subito la soluzione già prevista dall'AIA 2012 e sollecitata da ISPRA.

Non si comprende poi (a meno che non si tratti di errore materiale) come mai sia nel PMC relativo al PIC in oggetto dell'ottobre 2014 (come già nel PMC relativo al PIC del gennaio 2014 – modifica ID 114/638) sia indicata la piattaforma (pag. 11) quando non paiono indicate misurazioni a camino (allegati PMC1, PMC2, PMC3 e confronto).

*In realtà la necessità del misuratore SME a camino pare non essere stata recepita dal PIC in oggetto: infatti mentre nel PMC (piano monitoraggio e controllo) allegato al decreto AIA 227 del 2012 erano chiaramente prescritte le misurazioni a camino dei principali inquinanti con l'annotazione “*Tali controlli dovevano essere realizzati entro nove mesi dal rilascio dell'AIA e a seguito dell'installazione dell'opportuna strumentazione a camino” (e analogamente era già prevista la misura continua con “opportuna strumentazione a camino” per inquinanti come IPA, Hg e PCB a partire dal secondo anno) inspiegabilmente invece nell'ultimo PMC del 6 ottobre 2014 relativo al procedimento ID 114/747 risultano eliminate le prescrizioni relative al misuratore a camino (vedasi allegati PMC1, PMC2, PMC3). Non si capisce il motivo di quello che noi riteniamo un grave passo indietro riguardo alla necessità della certezza delle misurazioni: infatti la nota ISPRA del 21.02.2014 evidenziava “la necessità di prescrivere al gestore l'installazione dello SME al Camino E2”*

La necessità del misuratore a camino risulta a nostro parere un elemento fondamentale per garantire e tranquillizzare i cittadini in contesto ambientale e sanitario così come evidenziato nel Decreto di sequestro del GIP.

Non possiamo non segnalare come a nostro parere, nonostante le autorevoli prese di posizione a favore del misuratore a camino e nonostante il costo relativamente basso di tale attrezzatura, si assista ad un pervicace e continuo tentativo di non applicare alla lettera quanto già chiaramente prescritto in sede AIA del 2012 (aspetto a nostro avviso evidenziato anche nelle recenti delibere degli enti locali).

Giova ora riportare un altro punto del Decreto di sequestro: “Tenuto conto della pregressa condotta della società che gestisce l'impianto, la quale, a parte le altre inottemperanze, non ha provveduto nei termini stabiliti dall'AIA alla collocazione dello SME ed alla calibratura del medesimo (tant'è che i dati del sistema di controllo non appaiono attendibili), la scrivente non ritiene sufficiente ai fini di cui sopra autorizzare la prosecuzione dell'attività dei gruppi a carbone subordinandola alla installazione di un sistema SME che consenta di controllare la riduzione ed il mantenimento delle emissioni nei limiti delle MTD.

Appare infatti assai probabile (per non dire certo) che il gestore, non diversamente da quanto ha fatto sino ad oggi, cerchi in ogni modo di rinviare sine die l'adempimento richiesto, in tal modo vanificando l'esigenza (che il sequestro vuole soddisfare) di ridurre le emissioni pericolose dell'impianto, scongiurando il protrarsi del danno per l'ambiente e la salute.”

A nostro parere la rimozione della prescrizione della misurazione al camino (già originata da una richiesta della stessa azienda di modifica definita non sostanziale) parrebbe concedere al Gestore, anzi autorizzare quel rinvio sine die prefigurato nel decreto del GIP. Dall'allegato “confronto” appare che le prescrizioni date con il nuovo PMC risulterebbero identiche a quelle prescritte nella modifica già concessa all'azienda: sono

indicate in alto le prescrizioni AIA 2012, in basso le prescrizioni della modifica allo SME gennaio 2014 e accanto le prescrizioni date con il nuovo PMC: **queste ultime due appaiono identiche riguardo le sezioni VL3 e VL4 e in entrambe non è più riportato il camino E2 e il suo SME.**

(...)

3. prescrizione relativa al camino E1

Il provvedimento 10541 del 2001 di esenzione dalla procedura di VIA per i gruppi a turbogas prevedeva una serie di prescrizioni definite condizionanti: per quanto riguarda in particolare le prescrizioni “e” di pag. 8 ed “f” di pag. 9 esse imponevano “la “DEMOLIZIONE del camino esistente delle sezioni 1 e 2 in caso di impossibilità di utilizzo dopo la trasformazione in ciclo combinato di tali sezioni” e qualora risultasse l'impossibilità tecnica od economica di utilizzo del camino esistente, questo dovrà essere demolito entro un tempo massimo di 1 anno a partire dall'avvio delle sezioni a ciclo combinato.

Di questa prescrizione è stata chiesta da parte dell'azienda la sospensione in previsione del suo utilizzo per il nuovo gruppo da 460 MW. A riscontro di questa richiesta risulta solo il parere n. 109 del 30.09.2009 in cui la CT VIA si “esprime favorevolmente alla sospensione”.

Di fatto il camino (ex sezioni 1 e 2) non è stato quindi demolito appunto in previsione del riutilizzo per il nuovo gruppo da 460 MW.

Nel progetto presentato dall'azienda che ha originato l'avvio del procedimento per il rinnovo AIA in oggetto non è più previsto un nuovo gruppo da 460 MW e quindi viene di fatto superato il citato parere n. 109 del 30.09.2009 della CT VIA (che sospendeva la prescrizione della demolizione del camino espressamente in funzione del suo utilizzo per il nuovo gruppo).

Come diretta conseguenza delle mutate strategie aziendali viene automaticamente ripristinata la prescrizione della demolizione del camino (ricordiamo condizionante alla trasformazione a turbogas) prevista nel provvedimento 10541 del 2001 di esenzione dalla procedura di VIA al punto “e” di pag. 8 ed “f” di pag. 9. Quindi riteniamo che sia un preciso dovere dei Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico pretendere l'effettuazione di detta prescrizione e che in capo alla Regione Liguria sussista l'obbligo di verifica di detta ottemperanza come previsto all'ultimo comma della nota citata 10541/2001.

(...)

6. Limiti emissivi CO

Nelle considerazioni in merito alle osservazioni che si riferiscono ai valori emissivi per VL3 e VL4 (cap. 9 pag. 115 del PIC) è scritto “il Draft del BREF LCP di giugno 2013 non prevede per il CO nessuna indicazione di limite giornaliero, ma solo annuale”.

Si ritiene assolutamente erroneo il riferimento al DRAFT 1, datato giugno 2013, del Reference Document LCP, richiamato.

Tale documento, infatti, non ha alcun valore ufficiale: in proposito, il capitolo 1 dello stesso così cita: “Questo documento è una bozza di lavoro dell'European IPPC Bureau. Non è una pubblicazione ufficiale dell'Unione Europea e non riflette necessariamente la posizione della Commissione Europea”. Appare quindi chiaro che detto documento non può essere utilizzato come Riferimento Ufficiale per le MTD. A oggi, resta pertanto valido ed attuale il BREF DOCUMENT adottato, datato luglio 2006.

Documento che resterà valido riferimento in materia di BAT per tale tipo di impianti fintantoché non sarà pubblicato ufficialmente un nuovo documento di conclusione sulle BAT aggiornate (ai sensi dell'art. 19 della Direttiva 2010/75/UE – testo vigente).

Peraltro nello stesso PIC nella tabella 35 di pag. 121 è indicato per il CO un range MTD da 30 a 50 mg/Nm3 mentre è stato indicato un limite AIA di 120 mg/Nm3, quattro volte il limite minimo e oltre il doppio del limite massimo.

L'estrema gravità della situazione sanitaria ambientale del territorio savonese così come evidenziata nel Decreto di sequestro del GIP di Savona dovrebbe indurre a prescrivere limiti emissivi inferiori al minimo del range prescritto dal BREF, il tutto onde scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione ambientale e sanitaria evidenziata.

*In particolare per le emissioni di CO si fa riferimento al documento ISDE già prodotto come allegato alle precedenti osservazioni dove tra l'altro evidenziata "una associazione statisticamente significativa tra le concentrazioni atmosferiche medie di CO e l'aumento della mortalità totale e per cause cardiovascolari."*³⁰

Oltre alle varie Diffide ed Osservazioni citate e richiamate (come quanto sopra riportato e quanto indicato nei diversi documenti richiamati in nota 15), assume un particolare rilievo il documento relativo all'Osservazione formale della "Rete Savonese Fermiamo il Carbone" acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi³¹. La stessa, inviata via pec in data **24 NOVEMBRE 2014** anche alla **REGIONE LIGURIA**, oltre che alla **PROVINCIA DI SAVONE** ed ai **COMUNI di VADO LIGURE e QUILIANO**, indicava, tra l'altro:

"Vogliamo fortemente sottolineare che ci appare superflua e pretestuosa la recente Vostra richiesta [in riferimento ai Sindaci di VADO LIGURE e QUILIANO, ndr] rivolta al Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'ASL 2 Savonese di ricevere nuova documentazione che evidenzi le criticità sanitarie correlate alle emissioni prodotte dai gruppi a carbone della centrale Tirreno Power di Vado-Quiliano.

Appare peraltro inquietante che, il pomeriggio prima dell'incontro più importante per la storia recente della Centrale (la Conferenza dei Servizi che doveva riunirsi in sede deliberante il 18 novembre, poi rinviata di una settimana), Voi Sindaci non eravate ancora in possesso dei dati sanitari su cui basare le decisioni in tale incontro. Ci domandiamo quindi su quali dati sanitari vi siate basati un mese fa per emettere la delibera comunale che concedeva valori di emissione 'generosi' all'azienda.

L'ASL 2, in data 07/08/2012 ha già avuto modo di segnalarVi specificatamente e chiaramente che (...) era altresì in corso una indagine tecnica da parte della Procura di Savona "specifica" per la correlazione alle emissioni della centrale (vedi allegato).

E' peraltro presumibile che la stessa ASL, benché ora sollecitata dalle Vostre Amministrazioni, non ritenga quindi necessario produrre nuovi documenti, dato che si è già pronunciata in merito, richiamando la suddetta perizia.

Tale studio ambientale (terminato mesi fa), è stato poi avallato da un giudice terzo quale il Giudice per le Indagini Preliminari, che ha ritenuto pienamente fondata l'analisi dell'impianto accusatorio complessivo della Procura (rilevando anche la "neghittosità degli organi pubblici chiamati a svolgere attività di controllo"), e che lo ha indotto

30 Le precedenti Osservazioni formali di WWF, LEGAMBIENTE, GREENPEACE e UNITI PER LA SALUTE, a cui si fa riferimento e che confermano ulteriormente che GOVERNO, REGIONE LIGURIA ed ENTI LOCALI erano tutti pienamente consapevoli della grave situazione prodotta da TIRRENO POWER, sono disponibili al link:

- OSSERVAZIONI DEL 12.06.2014

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-12012014.pdf>

- ALLEGATI DELLE OSSERVAZIONI 12.06.2014 (cartella zippata)

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/allegati-Osservazioni-12012014.zip>

- OSSERVAZIONI (Uniti per la Salute) 09.09.2014

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-09092014.pdf>

- OSSERVAZIONI (Uniti per la Salute) 11.09.2014

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-11092014.pdf>

- OSSERVAZIONI (Comunicato Comitato Tecnico Scientifico) 16.09.2014

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-16092014.pdf>

- OSSERVAZIONI (DIFFIDA) 29.09.2014

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-29092014.pdf>

- OSSERVAZIONI (Comunicato Comitato Tecnico Scientifico) 17.11.2014

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-17112014.pdf>

31 OSSERVAZIONI (Rete Savonese Fermiamo il Carbone) 24.11.2014

<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/Osservazioni-24112014.pdf>

all'emanazione della nota ordinanza di sequestro dei due gruppi a carbone a tutela della salute della popolazione residente. Recentemente la valenza e l'efficacia probatoria di tale metodologia è stata anche confermata nella sentenza del Processo per la centrale di Porto Tolle (peraltro eseguita dagli stessi periti), che ha portato alla condanna di diversi imputati eccellenti.

Non potete quindi non convenire sul fatto che tale analisi tecnica (che ci risulterebbe a disposizione Vostra e dei due periti da Voi nominati nell'ambito dell'Osservatorio Salute e Ambiente) rappresenta quindi indiscutibilmente l'unico documento sanitario validante e attendibile sulla base del quale Voi Sindaci, nelle vesti di autorità sanitarie locali e ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934, siete tenuti ad esprimere le Vostre considerazioni nell'ambito della Conferenza dei Servizi per martedì 25 novembre p.v.

E' di tutta evidenza infatti che, secondo la normativa, qualora emergano situazioni sanitarie particolari (...), il Sindaco è quindi tenuto ad adottare tutti i necessari provvedimenti, in termini di prescrizioni relativi alla definizione dei limiti di emissione dei vari inquinanti emessi dalla centrale, fino all'estrema ratio della chiusura definitiva dell'attività dello stabilimento inquinante.
(...)”

Davanti a tali documentazioni gli **ENTI LOCALI**, come il **GOVERNO** ed anche la **REGIONE LIGURIA**, non possono affermare di non essere stati a conoscenza dello stato dei fatti, ovvero delle gravi inadempienze della TIRRENO POWER, come le sistematiche violazioni delle prescrizioni AIA da parte di TIRRENO POWER, nonché la volontà della stessa azienda di perseguire il massimo profitto eludendo ogni iniziativa (anche se indicate dall'AIA 2012 come prescrizioni vincolanti) volta a ridurre il danno ambientale e sanitario, oltre che perpetuare l'omissione dall'intervento per garantire una corretta e certa misurazione degli inquinanti emessi attraverso il Camino E2.

2) Se qui si è tralasciata, ad esempio, la questione dell'omesso assoggettamento a nuova procedura VIA (chiara inadempienza-omissione anche della **REGIONE LIGURIA**), rimandando sul punto a quanto indicato dettagliatamente nelle **Osservazioni citate** e prodotte (in particolar modo a quelle indicate in nota 30) **ci si deve soffermare su altri elementi che si reputa indicativi sia della piena consapevolezza degli illeciti consumati da TIRRENO POWER (da parte della REGIONE LIGURIA come del GOVERNO e degli ENTI LOCALI), sia dell'assoluta inattendibilità della stessa azienda quando afferma – parallelamente all'omettere di adempiere alle prescrizioni AIA 2012, nonché alle indicazioni chiare del GIP di Savona – di voler, in un prossimo futuro, non meglio precisato, operare per la riduzione dell'impatto ambientale (e sanitario).**

In data **26 OTTOBRE 2005** (quasi 10 anni fa) veniva annunciata la firma di **TIRRENO POWER**, con **PROVINCIA DI SAVONA** e **COMUNI di VADO LIGURE e QUILIANO**, della **convenzione per la “conversione a metano di due sezioni della centrale termoelettrica di Vado”**³². In tale occasione si era evidenziato che: *“La trasformazione a ciclo combinato delle sezioni termiche della centrale aveva già ottenuto le necessarie autorizzazioni dal ministero delle Attività produttive, su parere positivo del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio. La convenzione prevede un impegno di Tirreno Power a informare gli enti firmatari sulle attività di cantiere necessarie all'esecuzione dei lavori previsti, comprese l'organizzazione del lavoro e la sicurezza.”*. Ed ancora: *“Disponibilità a offrire servizi di teleriscaldamento per usi industriali e civili a soggetti eventualmente interessati e la futura copertura del parco carbone, al fine di limitare al massimo il sollevamento delle polveri, completano la convenzione.”*

32 Si veda articolo dell'Adnkronos al link:

http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2005/10/26/Economia/ENERGIA-SAVONA-FIRMATA-CONVENZIONE-PER-CONVERSIONE-A-METANO-CENTRALE-VADO_171236.php

Appare palese che dal 2005 al 2014 NON è stato eseguito alcuno degli interventi previsti da detta Convenzione. In allora, come oggi, TIRRENO POWER prometteva interventi volti alla tutela ambientale (e della salute) per il prossimo futuro ma - in quel futuro ormai consumatosi e divenuto passato - nulla ha tradotto in realtà.

Se detta CONVENZIONE risulta ancora oggi avvolta dal mistero, protetta e riservata non si comprende in quali cassetti degli Enti Locali ed Istituzioni, **altri documenti ufficiali successivi** indicano chiaramente i tempi in cui TIRRENO POWER avrebbe dovuto realizzare la **COPERTURA DEL CARBONILE**.

Nel **DECRETO 55/01/2012 del 5 MARZO 2012** del Ministero dello Sviluppo Economico relativo all' **"AUTORIZZAZIONE... alla realizzazione di un impianto a carbone da circa 460 Mwe da realizzarsi nell'esistente centrale termoelettrica, nei Comuni di Quiliano (SV) e Vado Ligure (SV) – Proponente Tirreno Power Spa"** viene richiamata la **Delibera Regionale 1569 del 20 DICEMBRE 2011** (non reperibile nell'archivio di Delibere/Decreti ed Atti della Regione Liguria!). Il **DECRETO MINISTERIALE 55/01/2012** indica chiaramente, come **prescrizione**, quanto già previsto nella citata **Delibera regionale 1569/2011** e nello specifico, per quanto qui di interesse, al punto 7 – pag. 26: ***"La Tirreno Power Spa è tenuta a realizzare la copertura del carbonile entro tre anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'autorizzazione unica ex L. n.55/2002 relativa alla sezione VL6. I tre anni sono comprensivi dei tempi richiesti per ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni"***.

I tre anni indicati nel **DECRETO MINISTERIALE** **partono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Autorizzazione Unica**³³ e ***"sono comprensivi dei tempi richiesti per ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni"***, pertanto i tre anni iniziavano in data **15 MARZO 2012** (data di pubblicazione sulla G.U.).

Tale prescrizione è stata richiamata ancora nel **Decreto AIA 227 del 14 DICEMBRE 2012**³⁴. Nel documento in questione si legge: ***"In virtù della prescrizione "la Tirreno Power Spa è tenuta a realizzare la copertura del carbonile entro tre anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. Dell'autorizzazione unica ex L. n.55/2002 relativa alla sezione VL6. I tre anni sono comprensivi dei tempi richiesti per ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni" contenuta nel Decreto n. 55/01/2012 del 5 marzo 2012, relativo alla realizzazione della nuova sezione a carbone VL6, si richiede al Gestore di presentare, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il progetto relativo alla copertura del carbonile, al fine di valutarlo in termini di efficacia della tenuta rispetto alle emissioni non convogliate di polveri."*** Ed ancora: ***"Tutte le prescrizioni stabilite nella presente AIA, con particolare riferimento alla copertura del carbonile, operano indipendentemente dall'autorizzazione unica alla realizzazione del gruppo VL6 rilasciata dal MISE e il mancato rispetto della tempistica del cronoprogramma per la realizzazione del suddetto gruppo si configura come mancata ottemperanza all'AIA."***

Appare evidente che TIRRENO POWER non ha ottemperato alla prescrizione (ovvero per l'ennesima volta ha omesso di ottemperare all'AIA rilasciata). Infatti il Progetto di copertura del carbonile è stato presentato da TIRRENO POWER in data 14 GIUGNO 2013³⁵. **Pacifico quindi il fatto che la presentazione del progetto da parte di TIRRENO POWER è stata ben 15 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U. - avvenuta il 15 MARZO 2012 -, senza, ad oggi, averlo realizzato, ed essendo evidente che non sarà realizzato entro il 15 MARZO 2015.**

33 Decreto direttoriale 55/01/2012 del 5 marzo 2012 – Ministero dello Sviluppo Economico
<http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/decreto-potenziamento.pdf>

34 Estratto PIC parte integrante AIA 2012:
http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/ESTRATTO-PIC_parte-integrante-AIA-2012.pdf

35 Lettera di presentazione progetto da parte di TIRRENO POWER:
http://www.casadellalegalita.info/doc/TP/DVA-00_2013-0014828.pdf

Appare impietosamente evidente, visto che tale prescrizione derivava dalla Delibera Regionale, che la REGIONE LIGURIA, anche in questo caso, abbia omesso di pretendere l'adempimento imposto a TIRRENO POWER, omettendo quindi di far valere quanto stabilito nel Decreto AIA 2012 e sopra richiamato, ovvero che “il mancato rispetto della tempistica del cronoprogramma per la realizzazione del suddetto gruppo si configura come mancata ottemperanza all'AIA”.

Anche questo particolare elemento (l'omessa copertura del carbonile) testimonia ancora una volta in modo inequivocabile che TIRRENO POWER disattenda ogni intervento imposto in AIA volto alla tutela dell'ambiente e della salute. Infatti l'obbligo di realizzazione della copertura del carbonile (entro tre anni dal 15 MARZO 2012) doveva essere ottemperato da TIRRENO POWER indipendentemente dall'autorizzazione unica alla realizzazione del gruppo VL6 e quindi indipendentemente dalla stessa realizzazione o meno del VL6. Nell'AIA 2012 infatti si precisava: “Tutte le prescrizioni stabilite nella presente AIA, con particolare riferimento alla copertura del carbonile, operano indipendentemente dall'autorizzazione unica alla realizzazione del gruppo VL6 rilasciata dal MISE”

Si tralascia in questa prima edizione del presente volume ogni valutazione ed indicazione in merito al grave reato di smaltimento illecito di rifiuti (certamente tra il novembre del 2011 e il febbraio 2013) promosso e consumato da TIRRENO POWER unitamente a terzi, ed oggetto di apposito procedimento penale della DDA di Genova, seguito dal PM Arena.

3. I COMPLICI consapevoli del disastro doloso (ambientale e sanitario)

Abbiamo visto alcuni nomi dei complici consapevoli del disastro ambientale e sanitario prodotto da TIRRENO POWER. Quegli stessi complici consapevoli che stanno operando per cercare, in ogni modo, di permettere la reiterazione del reato a TIRRENO POWER. Ora, per chiudere questo piccolo volume, vediamo i volti dei principali politici complici dell'aumento di malati e morti prodotti da TIRRENO POWER. Vediamo quelli che sono già noti pubblicamente, ovviamente, per non danneggiare in alcun modo le indagini in corso, ma prima ricapitoliamo i numeri del disastro ed i punti chiave dell'inchiesta attraverso un grafico estremamente chiaro de "Il Secolo XIX":



CLAUDIO BURLANDO



RENZO GUCCINELLI



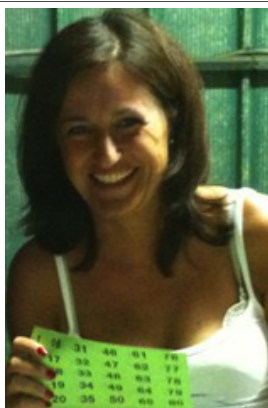
CLAUDIO MONTALDO



RENATA BRIANO



CAVIGLIA Attilio



GIULIANO Monica



FERRANDO Alberto

I supporter dei COMPLICI consapevoli del disastro doloso (ambientale e sanitario)

Tra i principali supporter dei complici consapevoli, altrettanto consapevoli, vi sono prima di tutto **i Sindacati**. Questi, pienamente coscienti, delle **gravi irregolarità perpetuate da TIRRENO POWER**, così come dei **danni prodotti ad ambiente e salute**, hanno sempre difeso il “*diritto*” di **TIRRENO POWER** a consumare il **delitto di disastro ambientale doloso che ha seminato migliaia di malati e centinaia e centinaia di morti**. Per loro non è stata (e non è) nemmeno importante la salute e sicurezza degli stessi lavoratori. L'unico fine tutelato nel tempo, come si può ben comprendere da quanto emerso dall'inchiesta e da quanto qui si è documentato, dai Sindacati è di fatto quello di **garantire il perseguimento del massimo profitto di TIRRENO POWER a danno di ambiente e salute**. Dal giorno del sequestro degli impianti **non hanno fatto altro che usare i lavoratori per far riattivare i gruppi killer della TIRRENO POWER, spingendo così per la reiterazione del reato, con nuovi malati e nuovi morti**. Perché invece non hanno preteso un impegno concreto ed efficace della politica e delle Pubbliche Amministrazioni, passando dalla Regione Liguria e dal Governo, per garantire un piano serio di riconversione degli impianti della Centrale ad attività non inquinanti, ovvero il perseguimento di altre attività produttive con garanzia di reinserimento occupazionale dei lavoratori attualmente asserviti alla TIRRENO POWER?



Tra i più attivi per trovare una via alla reiterazione del reato vi è anche un'ex sindacalista, attuale **Deputato del PD**, la **GIACOBBE Anna**.



Tirreno Power non ha mai voluto investire sulla Centrale di Vado-Quiliano. Voleva solo usarla (con i gruppi killer) finché poteva (seminando morti e malati) per produrre profitto e poi, quindi, chiudere. Grazie ai servi che l'hanno coperta e la coprono ancora